

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 novembre 2002

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1684/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	3
Regolamento n. 1685/2002 della Commissione, del 24 settembre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	»	5
Regolamento n. 1686/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che stabilisce gli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili dal 1° gennaio 2002 all'importazione nella Comunità di determinate merci cui si applica il regolamento n. 3448/93 del Consiglio dall'Islanda e dalla Norvegia	»	9
Regolamento n. 1687/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi	»	17
Regolamento n. 1688/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	19
Regolamento n. 1689/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	»	22
Regolamento n. 1690/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti n. 1474/95 e n. 1251/96	»	24
Regolamento n. 1691/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	»	26
Regolamento n. 1692/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	»	28

<u>Regolamento n. 1693/2002 della Commissione, del 25 settembre 2002, che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1784/2000 del Consiglio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile mediante importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spedite dall'Argentina, e che dispone la registrazione di tali importazioni</u>	Pag.	29
--	------	----

Pubblicati nel n. L 258 del 26 settembre 2002

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE</u>	Pag.	32
Dichiarazione della Commissione	»	43
Dichiarazione complementare della Commissione	»	44

Pubblicata nel n. L 252 del 20 settembre 2002

<u>Direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)</u>	»	45
--	---	----

Pubblicata nel n. L 243 dell'11 settembre 2002

<u>Direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo</u>	»	49
--	---	----

Pubblicata nel n. L 254 del 23 settembre 2002

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento n. 1052/2002 della Commissione, del 17 giugno 2002, che modifica il regolamento n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (GU L 160 del 18.6.2002)</u>	Pag.	95
--	------	----

Pubblicata nel n. L 260 del 28 settembre 2002

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1684/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 settembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,6
	060	76,1
	096	28,1
	999	63,6
0707 00 05	052	101,8
	999	101,8
0709 90 70	052	79,9
	999	79,9
0805 50 10	052	53,0
	388	59,9
	524	50,3
	528	57,4
0806 10 10	999	55,1
	052	94,0
	064	105,0
	400	189,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	129,4
	388	82,7
	400	110,4
	512	104,9
	720	74,3
	800	225,0
0808 20 50	804	80,2
	999	112,9
	052	104,8
	388	69,1
	720	93,5
0809 30 10, 0809 30 90	999	89,1
	052	111,3
	999	111,3
0809 40 05	052	115,5
	060	112,9
	066	116,4
	624	199,6
	999	136,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2002 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2002**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	18,77	139,46	170,69	11,89
1.40	Agli 0703 20 00	142,55	1 059,17	1 296,30	90,28
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,42	727,50	50,66
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,74	502,70	35,01
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	41,13	305,60	374,02	26,05
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,44	558,63	38,90
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	314,15	384,48	26,78
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,39	821,71	57,22
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	258,87	316,82	22,06
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	984,20	1 204,55	83,89
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	397,70	2 955,02	3 616,59	251,87
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	106,08	788,20	964,66	67,18
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,94	493,15	34,34
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,04	1 434,44	99,90
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	433,15	3 218,42	3 938,97	274,32
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	657,17	4 882,90	5 976,11	416,19
1.210	Melanzane 0709 30 00	101,82	756,53	925,90	64,48

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,59	913,73	63,63
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	1 264,49	9 395,41	11 498,89	800,80
1.240	Peperoni 0709 60 10	95,08	706,46	864,62	60,21
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	84,69	629,28	770,16	53,64
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,28	1 604,86	111,76
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	132,84	987,04	1 208,02	84,13
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	185,32	1 376,97	1 685,25	117,36
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	93,59	695,39	851,08	59,27
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,97	341,57	418,04	29,11
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	41,57	308,87	378,02	26,33
2.60.3	— altre 0805 10 50	39,13	290,74	355,84	24,78
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	93,65	695,84	851,63	59,31
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	87,53	650,37	795,97	55,43
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	68,45	508,56	622,42	43,35
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	71,07	528,04	646,25	45,01
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	126,48	939,77	1 150,17	80,10
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	20,76	154,27	188,81	13,15
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	51,02	379,10	463,98	32,31

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	—	—	—	—
2.110	Cocomeri 0807 11 00	22,74	168,96	206,79	14,40
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	61,87	459,74	562,67	39,19
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	110,12	818,23	1 001,41	69,74
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	149,44	1 110,37	1 358,96	94,64
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	596,40	4 431,37	5 423,48	377,70
2.170	Pesche 0809 30 90	114,50	850,76	1 041,23	72,51
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	114,50	850,76	1 041,23	72,51
2.190	Prugne 0809 40 05	82,90	615,96	753,87	52,50
2.200	Fragole 0810 10 00	131,51	977,15	1 195,91	83,29
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 683,64	3 284,46	228,74
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	614,33	4 564,59	5 586,53	389,06
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	164,24	1 220,35	1 493,57	104,01
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	273,72	2 033,79	2 489,13	173,35
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	353,06	2 623,31	3 210,62	223,59
2.250	Litchi ex 0810 90 30	347,79	2 584,15	3 162,70	220,26

REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2002

che stabilisce gli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili dal 1° gennaio 2002 all'importazione nella Comunità di determinate merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio dall'Islanda e dalla Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 3 dell'accordo SEE (in seguito denominato «protocollo 3») stabilisce il regime di scambio tra la Comunità e i paesi EFTA per talune categorie di prodotti agricoli trasformati.

(2) Il 23 novembre 2001 il suddetto protocollo 3 è stato modificato dalla decisione n. 140/2001 del Comitato misto SEE, che modifica i protocolli 2 e 3 dell'accordo SEE riguardante prodotti agricoli trasformati ed altri ⁽³⁾ per quanto concerne gli elementi agricoli e dazi addizionali. Tali modifiche saranno applicabili dal 1° gennaio 2002.

(3) A norma del protocollo 3 è pertanto necessario stabilire i nuovi elementi agricoli e i dazi addizionali per l'Islanda e la Norvegia.

(4) Tali elementi agricoli e dazi addizionali vanno calcolati in conformità con il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) 2495/97 ⁽⁵⁾. I dazi risultanti dai provvedimenti disposti in questo regolamento non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune.

(5) È opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1475/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità, in provenienza dall'Islanda, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1476/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, che determina gli importi degli elementi agricoli ed i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, dal 1° luglio 2000, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Norvegia ⁽⁷⁾.

(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili alle importazioni dall'Islanda e dalla Norvegia di merci incluse nella tabella 1 del protocollo 3 dell'accordo SEE e dalla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 sono elencati negli allegati I e II.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 1475/2000 e (CE) n. 1476/2000 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Elementi agricoli (per 100 chilogrammi di peso netto) applicabili dal 1° gennaio 2002 all'atto dell'importazione nella Comunità da Islanda e Norvegia

PARTE 1

Codice NC	EUR/100 kg	Codice NC	EUR/100 kg	Codice NC	EUR/100 kg
0403 10 51	95	1806 90 70	(*)	1905 90 55	(*)
0403 10 53	126,49	1806 90 90	(*)	1905 90 60	(*)
0403 10 59	168,8	1901 10 00	(*)	1905 90 90	(*)
0403 10 91	12,4	1901 20 00	(*)	2001 90 30 ⁽¹⁾	7,58
0403 10 93	17,1	1901 90 11	14,79	2001 90 40 ⁽¹⁾	3,03
0403 10 99	26,6	1901 90 19	12,06	2004 10 91	(*)
0403 90 71	95	1901 90 99	(*)	2004 90 10 ⁽¹⁾	7,58
0403 90 73	126,49	1902 11 00	12,66	2005 20 10	(*)
0403 90 79	168,8	1902 19 10	12,66	2005 80 00 ⁽¹⁾	7,58
0403 90 91	12,4	1902 19 90	12,66	2008 99 85 ⁽¹⁾	7,58
0403 90 93	17,1	1902 20 91	3,11	2008 99 91 ⁽¹⁾	3,03
0403 90 99	26,6	1902 20 99	8,8	2101 12 98	(*)
0710 40 00 ⁽¹⁾	7,58	1902 30 10	12,66	2101 20 98	(*)
0711 90 30 ⁽¹⁾	7,58	1902 30 90	5	2101 30 19	10,39
1704 10 11	25,85	1902 40 10	12,66	2101 30 99	18,58
1704 10 19	25,85	1902 40 90	5	2102 10 31	0
1704 10 91	29,66	1903 00 00	12,21	2102 10 39	0
1704 10 99	29,66	1904 10 10	16,15	2105 00 10	20,2
1704 90 30	43,59	1904 10 30	44,56	2105 00 91	37,22
1704 90 51	(*)	1904 10 90	25,63	2105 00 99	52,4
1704 90 55	(*)	1904 20 10	(*)	2106 10 80	(*)
1704 90 61	(*)	1904 20 91	16,15	2106 90 98	(*)
1704 90 65	(*)	1904 20 95	44,56	2202 90 91	13,28
1704 90 71	(*)	1904 20 99	25,63	2202 90 95	11,65
1704 90 75	(*)	1904 90 10	44,56	2202 90 99	20,51
1704 90 81	(*)	1904 90 90	13,19	2905 43 00	121,92
1704 90 99	(*)	1905 10 00	10,62	2905 44 11	13,04
1806 10 20	24,38	1905 20 10	16,53	2905 44 19	36,58
1806 10 30	30,48	1905 20 30	23,07	2905 44 91	18,58
1806 10 90	40,64	1905 20 90	29,6	2905 44 99	52,02
1806 20 10	(*)	1905 30 11	(*)	3302 10 29	(*)
1806 20 30	(*)	1905 30 19	(*)	3505 10 10	14,33
1806 20 50	(*)	1905 30 30	(*)	3505 10 90	14,33
1806 20 70	(*)	1905 30 51	(*)	3505 20 10	3,64
1806 20 80	(*)	1905 30 59	(*)	3505 20 30	7,2
1806 20 95	(*)	1905 30 91	(*)	3505 20 50	11,45
1806 31 00	(*)	1905 30 99	(*)	3505 20 90	14,33
1806 32 10	(*)	1905 40 10	(*)	3809 10 10	7,2
1806 32 90	(*)	1905 40 90	(*)	3809 10 30	10,01
1806 90 11	(*)	1905 90 10	12,74	3809 10 50	12,21
1806 90 19	(*)	1905 90 20	48,83	3809 10 90	14,33
1806 90 31	(*)	1905 90 30	(*)	3824 60 11	13,04
1806 90 39	(*)	1905 90 40	(*)	3824 60 19	36,58
1806 90 50	(*)	1905 90 45	(*)	3824 60 91	18,58
1806 90 60	(*)			3824 60 99	52,02

(*) Cfr. parte 2.

⁽¹⁾ Per 100 kg di patate dolci, ecc o di mais sgocciolati.

PARTE 2

Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg
7000	0	7062	104,72	7127	43,27
7001	9,75	7063	93,53	7128	50,4
7002	18,29	7064	110,27	7129	62,14
7003	26,42	7065	89,76	7130	28,78
7004	37,8	7066	99,52	7131	38,53
7005	3,34	7067	108,05	7132	47,07
7006	13,09	7068	102,69	7133	55,13
7007	21,62	7069	114,43	7135	32,87
7008	29,75	7070	93,56	7136	42,63
7009	41,13	7071	103,31	7137	51,16
7010	7,13	7072	111,84	7140	53,92
7011	16,88	7073	107,42	7141	63,67
7012	25,42	7075	85,27	7142	72,2
7013	33,54	7076	95,33	7143	72,86
7015	11,22	7077	104,13	7144	84,6
7016	20,98	7080	168,24	7145	57,25
7017	29,51	7081	178	7146	67,01
7020	16,13	7082	186,53	7147	75,54
7021	25,89	7083	166,01	7148	77,01
7022	34,42	7084	177,75	7149	88,75
7023	40,56	7085	171,58	7150	61,04
7024	52,3	7086	181,33	7151	70,8
7025	19,47	7087	189,87	7152	79,33
7026	29,22	7088	170,17	7153	81,74
7027	37,76	7090	175,37	7155	59,59
7028	44,72	7091	185,13	7156	69,65
7029	56,46	7092	193,66	7157	78,46
7030	23,26	7095	152,74	7160	91,94
7031	33,01	7096	162,81	7161	101,7
7032	41,55	7100	5,52	7162	110,23
7033	49,44	7101	15,27	7163	104,22
7035	27,29	7102	23,81	7164	115,96
7036	37,11	7103	31,93	7165	95,28
7037	45,64	7104	43,31	7166	105,03
7040	48,4	7105	8,85	7167	113,57
7041	58,15	7106	18,61	7168	108,38
7042	66,69	7107	27,14	7169	120,12
7043	67,17	7108	35,27	7170	99,07
7044	78,91	7109	46,65	7171	108,83
7045	51,74	7110	12,65	7172	117,36
7046	61,49	7111	22,4	7173	113,1
7047	70,02	7112	30,93	7175	90,95
7048	71,33	7113	39,06	7176	101,01
7049	83,07	7115	16,74	7177	109,82
7050	55,53	7116	26,49	7180	173,76
7051	65,28	7117	35,03	7181	183,52
7052	73,82	7120	21,65	7182	192,05
7053	76,05	7121	31,4	7183	171,7
7055	53,9	7122	39,94	7185	177,1
7056	63,96	7123	46,25	7186	186,85
7057	72,77	7124	57,99	7187	195,39
7060	86,43	7125	24,99	7188	175,86
7061	96,18	7126	34,74		

Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg
7190	180,89	7317	81,51	7503	100,93
7191	190,64	7320	67,32	7504	112,31
7192	199,18	7321	77,07	7505	77,85
7195	158,43	7360	86,43	7506	87,6
7196	168,49	7361	96,5	7507	96,14
7200	37,49	7362	105,3	7508	104,26
7201	47,55	7363	113,69	7509	115,64
7202	56,36	7364	125,43	7510	81,64
7203	64,74	7365	90,59	7511	91,39
7204	76,48	7366	100,66	7512	99,93
7205	41,65	7367	109,46	7513	108,06
7206	51,71	7368	117,85	7515	85,73
7207	60,52	7369	129,59	7516	95,49
7208	68,88	7370	95,32	7517	104,02
7209	80,26	7371	105,38	7520	89,83
7210	46,25	7372	114,18	7521	99,58
7211	56,01	7373	122,57	7560	99,69
7212	64,54	7375	100,42	7561	109,75
7213	72,67	7376	110,48	7562	118,56
7215	50,35	7378	105,52	7563	126,94
7216	60,1	7400	64,64	7564	138,68
7217	68,64	7401	74,51	7565	103,85
7220	54,44	7402	83,05	7566	113,91
7221	64,2	7403	91,18	7567	122,71
7260	78,85	7404	102,56	7568	131,1
7261	88,91	7405	68,1	7570	108,57
7262	97,72	7406	77,85	7571	118,63
7263	106,11	7407	86,39	7572	127,44
7264	117,85	7408	94,51	7575	113,67
7265	83,01	7409	105,89	7576	123,74
7266	93,07	7410	71,89	7600	102,49
7267	101,88	7411	81,64	7601	112,56
7268	110,26	7412	90,18	7602	121,36
7269	122	7413	98,31	7603	129,75
7270	87,73	7415	75,98	7604	141,49
7271	97,8	7416	85,74	7605	106,65
7272	106,6	7417	94,27	7606	116,71
7273	114,99	7420	80,08	7607	125,52
7275	92,84	7421	89,83	7608	133,9
7276	102,9	7460	93,07	7609	145,64
7300	51,24	7461	103,13	7610	111,38
7301	61,3	7462	111,93	7611	121,44
7302	70,11	7463	120,32	7612	130,24
7303	78,42	7464	132,06	7613	138,63
7304	89,79	7465	97,22	7615	116,48
7305	55,34	7466	107,29	7616	126,54
7306	65,09	7467	116,09	7620	121,58
7307	73,62	7468	124,48	7700	121,42
7308	81,75	7470	101,95	7701	131,48
7309	93,13	7471	112,01	7702	140,29
7310	59,13	7472	120,82	7703	148,67
7311	68,88	7475	107,05	7705	125,58
7312	77,42	7476	117,11	7706	135,64
7313	85,54	7500	74,51	7707	144,44
7315	63,22	7501	84,27	7708	152,83
7316	72,98	7502	92,8		

Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg
7710	130,3	7808	36,97	7878	33,71
7711	140,36	7809	46,72	7879	43,46
7712	149,17	7810	246,82	7900	25,75
7715	135,4	7811	256,57	7901	35,5
7716	145,47	7818	64,69	7902	44,04
7720	115,86	7819	74,75	7903	52,16
7721	125,62	7820	245,21	7904	63,54
7722	134,15	7821	254,96	7905	29,08
7723	142,28	7822	263,5	7906	38,84
7725	119,2	7825	248,54	7907	47,37
7726	128,95	7826	258,3	7908	55,5
7727	137,49	7827	266,83	7909	66,88
7728	145,62	7828	96,06	7910	32,88
7730	122,99	7829	106,12	7911	42,63
7731	132,75	7830	252,34	7912	51,16
7732	141,28	7831	262,09	7913	59,29
7735	127,09	7838	97,94	7915	36,97
7736	136,84	7840	11,03	7916	46,72
7740	148,97	7841	20,79	7917	55,26
7741	158,72	7842	29,32	7918	41,07
7742	167,26	7843	37,45	7919	50,82
7745	152,31	7844	48,83	7940	36,78
7746	162,06	7845	14,37	7941	46,54
7747	170,59	7846	24,12	7942	55,07
7750	156,1	7847	32,66	7943	63,2
7751	165,85	7848	40,79	7944	74,58
7758	15,32	7849	52,17	7945	40,12
7759	25,07	7850	18,16	7946	49,87
7760	182,07	7851	27,92	7947	58,41
7761	191,83	7852	36,45	7948	66,53
7762	200,36	7853	44,58	7949	77,91
7765	185,41	7855	22,26	7950	43,91
7766	195,16	7856	32,01	7951	53,66
7768	31,45	7857	40,55	7952	62,2
7769	41,2	7858	26,35	7953	70,33
7770	189,2	7859	36,11	7955	48,01
7771	198,95	7860	18,39	7956	57,76
7778	59	7861	28,14	7957	66,29
7779	69,07	7862	36,68	7958	52,1
7780	215,18	7863	44,81	7959	61,85
7781	224,93	7864	56,19	7960	53,33
7785	218,51	7865	21,73	7961	63,09
7786	228,27	7866	31,48	7962	71,62
7788	90,37	7867	40,02	7963	79,75
7789	100,43	7868	48,14	7964	91,13
7798	20,84	7869	59,52	7965	56,67
7799	30,59	7870	25,52	7966	66,42
7800	239,69	7871	35,27	7967	74,96
7801	249,44	7872	43,81	7968	83,09
7802	257,98	7873	51,94	7969	94,47
7805	243,03	7875	29,61	7970	60,46
7806	252,78	7876	39,37	7971	70,22
7807	261,32	7877	47,9	7972	78,75
				7973	86,88

Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg	Codice complementare	EUR/100 kg
7975	64,56	7981	92,51	7987	104,38
7976	74,31	7982	101,05	7988	112,51
7977	82,85	7983	109,18	7990	89,89
7978	68,65	7984	120,56	7991	99,64
7979	78,41	7985	86,1	7992	108,18
7980	82,76	7986	95,85	7995	93,98
				7996	103,74

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO II

Importi di dazi addizionali sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 chilogrammi di peso netto) applicabili all'atto dell'importazione nella Comunità da Islanda e Norvegia dal 1° gennaio 2002

PARTE 1

Codice NC	AD S/Z EUR/100 kg	AD F/M EUR/100 kg	Codice NC	AD S/Z EUR/100 kg	AD F/M EUR/100 kg
1704 90 30	16,5		1806 90 39	(*)	
1704 90 51	(*)		1806 90 50	(*)	
1704 90 55	(*)		1806 90 60	(*)	
1704 90 61	(*)		1806 90 70	(*)	
1704 90 65	(*)		1806 90 90	(*)	
1704 90 71	(*)		1905 30 11	(*)	
1704 90 75	(*)		1905 30 19	(*)	
1704 90 81	(*)		1905 30 30	(*)	
1704 90 99	(*)		1905 30 51	(*)	
1806 20 10	(*)		1905 30 59	(*)	
1806 20 30	(*)		1905 30 91		(*)
1806 20 50	(*)		1905 30 99	(*)	
1806 20 80	(*)		1905 90 40		(*)
1806 20 95	(*)		1905 90 45		(*)
1806 31 00	(*)		1905 90 55		(*)
1806 32 10	(*)		1905 90 60	(*)	
1806 32 90	(*)		1905 90 90		(*)
1806 90 11	(*)		2105 00 10	9,4	
1806 90 19	(*)		2105 00 91	7	
1806 90 31	(*)		2105 00 99	6,9	

(*) Cfr. parte 2.

PARTE 2

Tenore in saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio	AD S/Z EUR/100 kg
≥ 00 — < 05	0
≥ 05 — < 30	9,75
≥ 30 — < 50	18,29
≥ 50 — < 70	26,42
≥ 70	37,8

Tenore in amido o fecola e/o glucosio	AD F/M EUR/100 kg
≥ 00 — < 05	0
≥ 05 — < 25	3,34
≥ 25 — < 50	7,13
≥ 50 — < 75	11,22
≥ 75	15,32

REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2002 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2002****relativo a un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica di alcuni principi attivi già in commercio da utilizzare nei biocidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la direttiva 98/8/CE, è necessario attuare un programma di lavoro per riesaminare tutti i principi attivi contenuti nei biocidi già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (di seguito: «principi attivi esistenti»). La prima fase del programma è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi ⁽²⁾. Ai sensi della direttiva 98/8/CE, la Commissione deve fissare il calendario del programma di lavoro.
- (2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000, ciascun produttore di un principio attivo esistente immesso in commercio per essere utilizzato nei biocidi era tenuto ad identificare tale principio comunicandolo alla Commissione entro il 28 marzo 2002. Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento di cui sopra i produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendessero chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti erano tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione entro il 28 marzo 2002. Secondo l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, detti produttori o responsabili della formulazione non erano tenuti a procedere a un'identificazione separata.
- (3) È stato predisposto un elenco preliminare di principi attivi esistenti identificati a norma del regolamento (CE) n. 1896/2000 ⁽³⁾. È stato inoltre predisposto un elenco preliminare di principi attivi esistenti oggetto di almeno una notifica ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000. Per ogni principio attivo esistente notificato, l'elenco indica i tipi di prodotti interessati e l'allegato della direttiva 98/8/CE nel quale è richiesto l'inserimento ⁽⁴⁾.

- (4) Non è stato possibile pubblicare gli elenchi prima del 28 marzo 2002, data di scadenza del termine di notifica dei principi attivi esistenti in uno o più tipi di prodotti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000. Per motivi di trasparenza e di chiarezza nella definizione e nell'attuazione della prima fase del programma di lavoro relativo ai principi attivi già in commercio, i produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni devono avere la possibilità di notificare un principio attivo esistente per uno o più tipi di prodotti che sia stato soltanto identificato o per tipi di prodotti diversi da quelli per i quali è già stato notificato. La notifica deve essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Tale ulteriore termine non deve incidere negativamente sulla definizione degli elenchi finali, sulla fissazione delle priorità del riesame e su tutte le altre scadenze del programma di lavoro stabilite dal regolamento (CE) n. 1896/2000.
- (5) L'ulteriore termine deve consentire ai produttori, ai responsabili della formulazione e alle associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti di notificare tale principio attivo alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1896/2000, facendole pervenire le informazioni di cui all'allegato II del suddetto regolamento.
- (6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Campo di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce un ulteriore termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 per la notifica dei principi attivi esistenti che siano stati soltanto identificati o siano stati notificati solo per alcuni tipi di prodotti.

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6.

⁽³⁾ L'elenco preliminare dei principi attivi esistenti identificati è consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo: <http://ecb.jrc.it/biocides>.

⁽⁴⁾ L'elenco preliminare dei principi attivi esistenti notificati è consultabile in formato elettronico al seguente indirizzo: <http://ecb.jrc.it/biocides>.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/8/CE e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) per «principio attivo esistente identificato» si intende un principio attivo immesso in commercio prima del 14 maggio 2000 e destinato ad essere utilizzato nei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE, che è stato:
 - i) identificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o
 - ii) notificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento,ad eccezione dei principi identificati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
- b) per «principio attivo esistente notificato» si intende un principio attivo immesso in commercio prima del 14 maggio 2000 e destinato ad essere utilizzato nei biocidi per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE per il quale:
 - i) è stata effettuata almeno una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o
 - ii) almeno uno Stato membro ha manifestato interesse all'eventuale inserimento nell'allegato I o I A ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 1896/2000 o

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

nell'allegato I B ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Articolo 3

Nuovo termine per la notifica di principi attivi esistenti

1. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente in uno o più tipi di prodotti, identificato ma non notificato, sono tenuti a notificare tale principio attivo alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 31 gennaio 2003.
2. I produttori, i responsabili della formulazione e le associazioni che intendono chiedere l'inserimento nell'allegato I o I A o I B della direttiva 98/8/CE di un principio attivo esistente notificato per uno o più tipi di prodotti diversi dai tipi di prodotti già indicati, in relazione a quel principio attivo, nell'elenco preliminare dei principi attivi esistenti notificati, sono tenuti a presentare una notifica alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 31 gennaio 2003.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2002 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2002****che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾)	Bangladesh (⁽⁴⁾)	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(⁽⁷⁾)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(⁽⁷⁾)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(⁽⁷⁾)	41,18	(⁽⁷⁾)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	220,89	230,40	264,55	266,06	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	234,02	235,53	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,53	30,53	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale dai regolamenti (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1525/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto

essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 10.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 (in t)
17	100,00	1 010,79
18	—	281,25
25	100,00	4 345,33
26	—	281,25
27	—	2 062,50
34	—	2 343,75
35	—	187,50
36	—	937,50
40	—	562,50

**REGOLAMENTO (CE) N. 1690/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2002**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione
presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel
quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 2002 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte

applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2003 (in t)
E1	100,00	104 440,50
E2	92,64	1 750,00
E3	100,00	8 711,00
P1	100,00	3 723,50
P2	100,00	2 937,00
P3	2,92	175,00
P4	13,16	250,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1691/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2002**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2002 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002
1	1,68
2	1,69
3	1,93
4	2,59
5	2,93

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 1692/2002 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quota-

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 24,109 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 settembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1693/2002 DELLA COMMISSIONE**del 25 settembre 2002**

che apre un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile mediante importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spedite dall'Argentina, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile.
- (2) La richiesta è stata presentata il 12 agosto 2002 dal comitato di difesa dell'industria degli accessori per tubi di ghisa malleabile dell'Unione europea per conto di una percentuale maggioritaria di produttori comunitari di accessori per tubi di ghisa malleabile.

B. PRODOTTO

- (3) I prodotti oggetto della denuncia di elusione sono gli accessori filettati per tubi di ghisa malleabile, attualmente classificabili al codice NC ex 7307 19 10. Il codice è indicato unicamente a titolo informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (4) Le misure attualmente in vigore che sarebbero oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio ⁽³⁾.

D. MOTIVAZIONE

- (5) La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile

originari del Brasile vengono eluse mediante il trasbordo di tali prodotti in Argentina.

- (6) Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

- a) dalla domanda risulta che, dopo l'istituzione dei dazi sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dal Brasile e dall'Argentina nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.

Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Argentina di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile;

- b) la domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni del prodotto in questione originario del Brasile risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione dal Brasile sarebbero state sostituite da ingenti volumi di importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina. Esistono inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni avviene a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore;

- c) la domanda contiene infine sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi di certi accessori per tubi di ghisa malleabile sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per detti prodotti originari del Brasile.

E. PROCEDURA

- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, nonché la decisione di sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 208 del 18.8.2000, pag. 8.

i) **Questionari**

- (8) Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Argentina, ai produttori esportatori e alle loro associazioni in Brasile, agli importatori e alle loro associazioni nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità brasiliane e argentine. All'occorrenza, potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.
- (9) In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda e, in caso contrario, per chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (10) Le autorità di Brasile e Argentina saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

ii) **Raccolta delle informazioni e audizioni**

- (11) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

iii) **Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dal dazio**

- (12) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in questione possono non essere soggette a registrazione o dazio se non costituiscono una forma di elusione.
- (13) Poiché la presunta elusione si verifica al di fuori della Comunità, l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dai dazi dipende interamente dalle conclusioni nei confronti degli esportatori argentini. Gli esportatori che desiderino essere esentati dalla registrazione delle importazioni o dai dazi devono pertanto farne richiesta e inviare la propria risposta al questionario (per accertare che essi non eludano i dazi antidumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base) entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Sebbene non sia possibile concedere un'esenzione basandosi esclusivamente sulle informazioni fornite dagli importatori, questi potrebbero beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi qualora le importazioni provenissero da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione.

F. REGISTRAZIONE

- (14) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importa-

zioni del prodotto in questione per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dei dazi antidumping a decorrere dalla data di apertura della presente inchiesta su determinati accessori per tubi di ghisa malleabile spediti dall'Argentina.

G. TERMINI

- (15) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali le parti interessate possano:
- manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni scritte e fornire le risposte ai questionari o tutte le altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (16) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, o non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di accessori filettati per tubi di ghisa malleabile di cui al codice NC ex 7307 19 10, spediti dall'Argentina (a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'Argentina), eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio.

Articolo 2

1. A norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti esportati da esportatori che hanno richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non sono risultati aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1. I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Salvo altrimenti disposto, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.
3. Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.
4. Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e tutte le richieste riguar-

danti l'esenzione dalla registrazione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato), indicando il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 05/17
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2002

sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 1º maggio 2002,

considerando quanto segue:

- (1) Il quinto programma d'azione della Comunità europea in materia di tutela dell'ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 1º febbraio 1993 ⁽⁴⁾, prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativamente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore.
- (2) La direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote ⁽⁵⁾, è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione istituito dalla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽⁶⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 97/24/CE, la Commissione deve sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio, entro ventiquattro mesi dalla data di adozione della direttiva, una proposta, elaborata sulla base di ricerche e di una valutazione dei costi e dei benefici generati dall'applicazione di valori limite più restrittivi, che stabilisca un'ulteriore tappa nel corso della quale saranno adottati provvedimenti intesi a rendere più rigorosi i valori limite degli inquinanti prodotti dai veicoli in questione. Detta iniziativa è limitata ai motocicli in quanto la direttiva 97/24/CE prevede per i ciclomotori valori limite più rigorosi, che entreranno in vigore il 17 giugno 2002.

⁽¹⁾ GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 140 e GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 146.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 22.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (GU C 276 dell'1.10.2001, pag. 135), posizione comune del Consiglio del 13 luglio 2001 (GU C 301 del 26.10.2001, pag. 43) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001. Decisione del Parlamento europeo del 30 maggio 2002 e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2002.

⁽⁴⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1).

- (4) In seguito alla valutazione della fattibilità tecnica e del rapporto costi/efficacia, è stata individuata un'unica serie di limiti per la prova di tipo I, da applicare a partire dal 2003 a tutti i motocicli, corrispondenti ad una riduzione del 60 % degli idrocarburi e del monossido di carbonio per i motocicli con motore a quattro tempi, e del 70 % degli idrocarburi e del 30 % del monossido di carbonio per i motocicli con motore a due tempi. Per i motocicli con motore a quattro tempi, un'ulteriore riduzione degli ossidi di azoto non è stata ritenuta fattibile con le tecnologie previste. Per i motocicli con motore a due tempi, l'applicazione della tecnologia avanzata ad iniezione diretta, che offre il maggior potenziale di riduzione del monossido di carbonio e degli idrocarburi, comporterà inevitabilmente un leggero aumento del limite di ossidi di azoto rispetto al valore attuale, allineandolo con quello dei motocicli con motore a quattro tempi. Sulla base dell'inventario delle emissioni, la percentuale di ossidi di azoto emessi dai motocicli sul totale delle emissioni prodotte dai trasporti stradali è marginale, per cui questa soluzione deve essere considerata accettabile.

- (5) Alla luce delle particolari caratteristiche e dell'uso di talune categorie di veicoli noti come motocicli enduro e trial e visto il loro contributo molto basso alle emissioni globali, dovuto allo scarso numero di tali veicoli venduti ogni anno in Europa, si considera accettabile, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi limiti nel 2003, la concessione di un'esenzione temporanea per consentire ai produttori di definire la tecnologia appropriata.

- (6) L'ispezione e la manutenzione sono considerate essenziali per garantire che le emissioni prodotte dai veicoli nuovi in circolazione non superino livelli accettabili. A questo riguardo, e conformemente alle disposizioni relative alle autovetture, i requisiti della prova di tipo II e, in particolare, il limite del tenore di monossido di carbonio di 4,5 % per volume, dovrebbero essere sostituiti da requisiti che prevedano la misurazione e la registrazione dei dati necessari ai fini del controllo tecnico.

- (7) I tricicli e i quadricicli sono dotati di motore ad accensione comandata oppure ad accensione spontanea (diesel) e, come nel caso delle emissioni delle autovetture, per ogni categoria sono necessari valori limite differenti. A tale riguardo occorrerà affrontare in futuro la questione delle emissioni di particolato.

- (8) Le caratteristiche dei carburanti di riferimento utilizzati nelle prove sulle emissioni dovrebbero essere uniformate con quelle delle autovetture, in modo da seguire l'evoluzione delle specifiche sul mercato dei carburanti ai sensi della legislazione comunitaria sulla qualità della benzina e del combustibile diesel.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad accelerare, mediante incentivi fiscali, l'immissione sul mercato di veicoli che soddisfino i requisiti adottati a livello comunitario e a promuovere tecnologie avanzate più ecologiche sulla base di valori di emissione vincolanti. Tali incentivi dovrebbero soddisfare determinate condizioni intese ad evitare distorsioni del mercato interno. La presente direttiva fa salvo il diritto degli Stati membri di includere le emissioni di inquinanti e di altre sostanze nella base di calcolo delle tasse di circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
- (10) Conformemente al trattato gli Stati membri possono in particolare prevedere incentivi fiscali o finanziari per la trasformazione di veicoli a motore a due o a tre ruote più vecchi, se in tal modo sono rispettati i valori limite contenuti nella presente direttiva o nella versione precedente della direttiva 97/24/CE.
- (11) È opportuno introdurre un nuovo ciclo di prove di omologazione che consenta una valutazione più rappresentativa dei livelli di emissione in condizioni di prova più simili a quelle incontrate dai veicoli in circolazione e che tenga conto dei diversi stili di guida dei motocicli di piccole e grandi dimensioni. Altri lavori sono in corso per sostenere scientificamente l'introduzione di un nuovo ciclo di prova.
- (12) È necessario fissare, a partire dal 2006, una fase successiva di valori limite vincolanti comprendente ulteriori diminuzioni significative rispetto ai valori limite del 2003.
- (13) Per garantire il rispetto dei valori limite di emissione, è opportuno introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2006, un controllo della conformità dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione (controllo sul terreno). È opportuno introdurre requisiti specifici riguardo alla funzionalità dei dispositivi di riduzione delle emissioni durante il normale ciclo di vita dei veicoli a motore a due o a tre ruote, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino ad una percorrenza di 30 000 km.
- (14) Occorrerebbe altresì garantire che le condizioni di guida dei veicoli a motore a due o a tre ruote in circolazione corrispondano alle regolazioni previste per il ciclo di prova e che non vengano utilizzati dispositivi di disattivazione o altri meccanismi di neutralizzazione (by-pass).
- (15) Il costante aumento della percentuale di emissioni di CO₂ dei veicoli a motore a due o a tre ruote rispetto al totale delle emissioni del settore dei trasporti rende indispensabile rilevare quanto prima possibile le emissioni di CO₂ e/o il consumo di carburante dei veicoli a motore a due o a tre ruote e tenerne conto nella strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO₂ dovute ai trasporti su strada.
- (16) Tenuto conto del mercato globale dei motocicli e di problemi analoghi connessi con la qualità dell'aria su scala mondiale, è utile adoperarsi per l'introduzione di un ciclo di prova armonizzato. Si prende atto del fatto che la Commissione proseguirà i tentativi di messa a punto di tale ciclo di prova armonizzato con tutte le altre parti che operano in altri mercati e li porterà a termine quanto prima. Il ciclo di prova su scala mondiale delle emissioni dei motocicli elaborato attualmente a Ginevra dal gruppo 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite costituisce una buona base. È opportuno che tale nuovo ciclo di prova su scala mondiale sia introdotto quale procedura alternativa di omologazione per la seconda fase che decorrerà dal 2006. Il nuovo ciclo di prova, una volta ottenuto un ampio riconoscimento, potrebbe diventare la base normale per l'omologazione anche in tutte le successive fasi di riduzione.
- (17) L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire la riduzione del livello di emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La Comunità può adottare misure in osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (18) La direttiva 97/24/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva mira alla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote abbassando i valori limite di tali emissioni.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° aprile 2003, gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/61/CEE, o
- b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo

per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni della direttiva 97/24/CE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2003, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/61/CEE per ogni tipo di veicolo per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se non sono conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

3. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli Stati membri:

- a) cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 92/61/CEE, e
- b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi della direttiva 92/61/CEE

per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3, della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I relativa ai motocicli e ai tricicli sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

4. Per quanto riguarda i motocicli a due ruote di tipo trial e enduro, ai sensi della direttiva 92/61/CEE, la data di cui al paragrafo 2 è fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al paragrafo 3 è fissata al 1° luglio 2005.

Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza massima della sella: 700 mm;
- b) luce da terra minima: 280 mm;
- c) capacità massima del serbatoio: 4 l;
- d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto di marcia × rapporto finale di trasmissione) di 7,5.

Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) altezza minima della sella: 900 mm;
- b) luce da terra minima: 310 mm;
- c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia più alta (rapporto primario × rapporto di marcia × rapporto finale di trasmissione): 6,0.

Articolo 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/61/CEE, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di veicolo che non sia conforme alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri:

- a) cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 92/61/CEE; e
- b) rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi della direttiva 92/61/CEE

per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono conformi alle disposizioni della direttiva 97/24/CE.

Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti più di 5 000 esemplari all'anno la data è fissata al 1° gennaio 2008.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono prevedere incentivi fiscali soltanto per i veicoli a motore conformi alla direttiva 97/24/CE. Tali incentivi devono soddisfare una delle condizioni seguenti:

- a) devono riguardare tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro previamente conformi ai valori limite obbligatori fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE e devono cessare a decorrere dall'applicazione cogente dei valori limite di emissione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 per i veicoli nuovi; o
- b) devono essere applicati a tutti i veicoli nuovi messi in vendita sul mercato di uno Stato membro, che sono anticipatamente conformi ai valori limite vincolanti fissati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE. Essi vengono a cessare quando saranno applicati in modo vincolante i valori limite stabiliti per i nuovi veicoli nell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva.

2. Per ogni tipo di veicolo di cui al paragrafo 1 gli incentivi fiscali devono essere inferiori al costo supplementare della produzione e dell'installazione sul veicolo delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori limite fissati nella casella A o nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE.

3. La Commissione viene informata tempestivamente dei progetti intesi ad istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al paragrafo 1 in modo da poter formulare le proprie osservazioni.

Articolo 5

I certificati di omologazione devono confermare anche la funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30 000 km. A tal fine la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamentazione integrativa che definisce il «normale ciclo di vita» entro il 31 dicembre 2002. Nella sua analisi costi-benefici la Commissione presta particolare attenzione agli effetti delle sue proposte sulle piccole e medie imprese.

Articolo 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della funzionalità dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformità dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).

2. A tal fine la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamentazione integrativa che definisce il «normale ciclo di vita». Essa prevede in particolare, se del caso:

- i criteri per l'esecuzione dei controlli,
- i criteri per la scelta dei veicoli da controllare,
- i criteri per lo svolgimento delle prove,
- le regole per l'eliminazione di eventuali difetti,
- la gratuità per il proprietario/detentore del veicolo.

Nella sua analisi costi-benefici la Commissione presta particolare attenzione agli effetti delle sue proposte sulle piccole e medie imprese.

Articolo 7

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 gli Stati membri non possono più rilasciare l'omologazione CE e rifiutano l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli Stati membri:

- cessano di considerare validi i certificati di conformità che accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata superiore a 150 cc a norma della direttiva 92/61/CEE, e
- rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformità ai sensi della direttiva 92/61/CEE

se i valori relativi alle emissioni e al consumo dei medesimi non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti.

Articolo 8

1. La Commissione esamina la possibilità di emanare norme più severe sulle emissioni dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenendo conto di quanto segue:

- a) lo sviluppo tecnico nel campo delle tecnologie di controllo delle emissioni e la fattibilità tecnica ed economica della loro applicazione ai motocicli e la loro applicazione ai diversi mercati ai quali questi veicoli si rivolgono;
- b) i progressi ottenuti nella messa a punto di un ciclo di prova più rappresentativo per i motocicli, che corregga le limitazioni dell'attuale ciclo di prova, come la partenza a freddo e la dinamica della guida a velocità elevata;
- c) l'opportunità di armonizzare a livello mondiale il ciclo di prova;
- d) la correlazione tra i valori limite del ciclo attuale di prova e quelli del nuovo;
- e) gli ulteriori lavori sulle emissioni di particolato e la questione delle emissioni di particolato dei motori ad accensione spontanea e di quelli ad accensione comandata;
- f) i lavori in corso sulla durata e conformità dei veicoli in servizio;
- g) gli ulteriori lavori in corso sull'avviamento a freddo, sui sistemi di diagnosi a bordo (OBD) e sulle emissioni per evaporazione;
- h) i lavori in corso sulla sostituzione dei convertitori catalitici;
- i) l'impatto economico sulla produzione di piccole serie e sui piccoli produttori.

La Commissione elaborerà inoltre il metodo per misurare le emissioni specifiche di CO₂ dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

2. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico una proposta che stabilisce un metodo di prova per misurare le emissioni di particolato conformemente ai risultati degli studi previsti dal paragrafo 1, lettera e), da applicare alle nuove omologazioni per tipo dal 1° gennaio 2004.

3. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta intesa a stabilire:

- a) valori limite vincolanti per le emissioni nella prova di tipo I relativamente ai veicoli a tre o a quattro ruote per la seconda fase vincolante a decorrere dal 2006 e valori limite obbligatori per le emissioni di particolato conformemente ai risultati degli studi previsti dal paragrafo 1, lettera e);

- b) l'obbligo di misurare le emissioni specifiche di CO₂ in sede di omologazione a norma dell'articolo 7. La Commissione presenta inoltre appropriate proposte per l'integrazione dei veicoli a due o a tre ruote nella strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico (accordo sulla riduzione delle emissioni medie di CO₂, marcatura, incentivi fiscali);
- c) prescrizioni in materia di durata a decorrere dal 1° gennaio 2006, a norma dell'articolo 5;
- d) prescrizioni relative a un controllo della conformità di veicoli a motore in circolazione (controllo sul terreno) nella procedura di omologazione per veicoli a motore a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 a norma dell'articolo 6;
- e) una nuova serie di valori limite (fase III) per i ciclomotori, comprese le emissioni di particolato conformemente ai risultati degli studi previsti dal paragrafo 1, lettera e), da applicare dal 2006. Le disposizioni sulle prescrizioni in materia di durata e l'obbligo di misurare le emissioni specifiche di CO₂ per l'omologazione, si applicheranno anche ai ciclomotori.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative all'ispezione e manutenzione, all'OBD e al controllo delle emissioni per evaporazione. La Commissione inoltre garantisce che vengano immesse sul mercato esclusivamente parti di ricambio e di ammodernamento per i dispositivi di scarico, conformi ai requisiti della direttiva 97/24/CE e della presente direttiva. La concessione dell'omologazione deve poter essere sufficientemente controllata e i dati relativi alle omologazioni concesse devono poter essere consultati e verificati in modo rapido, efficiente e trasparente attraverso un sistema di dati europeo.
5. Quanto prima possibile e al più tardi dopo la messa a punto tecnica del ciclo di prova su scala mondiale, la Commissione presenta una proposta per la sua introduzione e una nuova serie di valori limite, comprese le emissioni di particolato dai motori ad accensione spontanea e da quelli ad accensione comandata a due tempi. Questi valori devono essere fissati in relazione alla seconda fase vincolante che decorrerà dal 2006 della presente direttiva (casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE) per garantire il medesimo livello di emissioni. Il ciclo di prova

dev'essere introdotto con questi nuovi valori limite (casella C da inserire nella tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5, della direttiva 97/24/CE) quale procedura alternativa di omologazione, a scelta del produttore, per la seconda fase vincolante che decorrerà dal 2006. In funzione dell'adozione del nuovo ciclo di prova su scala mondiale in altre regioni, esso diventerà l'unica procedura regolare di omologazione. Per le ulteriori fasi di riduzione dei gas di scappamento dopo il 2006 il nuovo ciclo di prova con i pertinenti valori limite costituirà l'unica procedura valida di omologazione.

Articolo 9

Il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE è modificato secondo il testo di cui all'allegato.

Articolo 10

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

ALLEGATO

MODIFICHE DEL CAPITOLO 5 DELLA DIRETTIVA 97/24/CE

1. L'allegato II è modificato come segue:
- a) il punto 1.4. è sostituito dal seguente:
- «1.4. "inquinanti gassosi", le emissioni allo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto espressi in termini di biossido di azoto (NO₂) equivalente, e idrocarburi, presupponendo un rapporto di:
- C₁H_{1,85} per la benzina,
 - C₁H_{1,86} per il combustibile diesel.»;

b) sono aggiunti i seguenti punti:

«1.5. "impianto di manipolazione (defeat device)" ogni impianto che misuri, rilevi o risponda a variabili di funzionamento (ad esempio la velocità del veicolo, la velocità di rotazione del motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di aspirazione o ogni altro parametro) al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi componente o qualsiasi funzione del sistema di controllo delle emissioni in modo da diminuire l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni che si verificano durante la normale utilizzazione del veicolo a meno che l'uso di tale impianto sia sostanzialmente compreso nella procedura di prova di certificazione delle emissioni prevista.

1.6. "strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni" qualunque strategia o dispositivo che, in normali condizioni di funzionamento del veicolo, riduca l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello previsto nella procedura di prova delle emissioni applicabile.»;

c) il punto 2.2.1.1. è sostituito dal seguente:

«2.2.1.1. **Prova di tipo I** (controllo del valore medio allo scarico di inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico denso).

2.2.1.1.1. La prova viene eseguita con il metodo descritto nell'appendice 1. Gli inquinanti gassosi sono prelevati ed analizzati con i metodi prescritti.

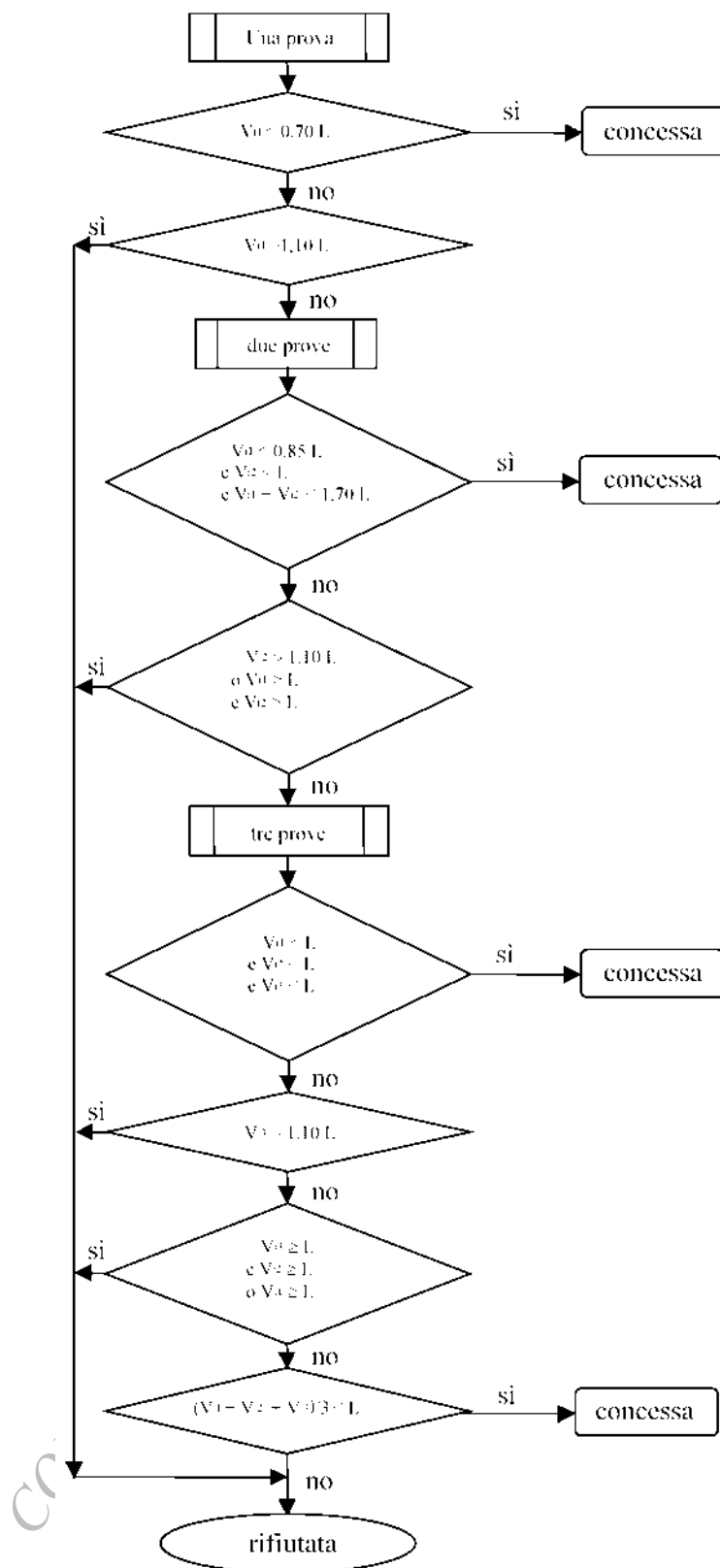
2.2.1.1.2. La figura I.2.2 presenta le varie possibilità per la prova di tipo I.

2.2.1.1.3. Il veicolo è posto su un banco dinamometrico a rulli atto a simulare il carico e l'inerzia.

2.2.1.1.4. Durante la prova i gas di scarico sono diluiti e un campione proporzionale viene raccolto in uno o più sacchi. I gas di scarico del veicolo in prova sono diluiti, raccolti ed analizzati secondo il procedimento descritto qui di seguito e il volume totale dei gas diluiti viene misurato.

Figura I.2.2.

Diagramma per la prova di tipo I



2.2.1.1.5. Fatte salve le prescrizioni del punto 2.2.1.1.6, la prova viene ripetuta tre volte. La massa delle emissioni gassose ottenute durante ciascuna prova è riportata nella tabella che segue (casella A per il 2003 e casella B per il 2006):

	Classe	Massa di monossido di carbonio (CO)	Massa di idrocar
		L ₁ (g/km)	L ₂ (g/km)
Valori limite per i motocicli (due ruote) ai fini dell'omologazione e della conformità della produzione			
A (2003)	I (< 150 cc)	5,5	1,2
	II (≥ 150 cc)	5,5	1,0
B (2006)	I (< 150 cc) (UDC a freddo) ⁽¹⁾	2,0	0,8
	II (≥ 150 cc) (UDC + EUDC a freddo) ⁽²⁾	2,0	0,3
Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione comandata)			
A (2003)	tutte	7,0	1,5
Valori limite per i tricicli e i quadricicli ai fini dell'omologazione e della conformità di produzione (accensione spontanea)			
A (2003)	tutte	2,0	1,0

⁽¹⁾ (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE con misurazione delle emissioni per tutte e sei le fasi (inizio prelievo T = 0).

⁽²⁾ (*) Ciclo di prova: ciclo R40 ECE + EUDC (misurazione delle emissioni per tutte le fasi — inizio prelievo T = 0), con la velocità massima di 120 km/h.

(*) Le modifiche relative all'allegato I e alle appendici 1 e 4 dell'allegato II del capitolo 5 della presente direttiva sono adottate entro il 1° ottobre 2002 secondo le procedure tecniche della legislazione relativa all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, a norma dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1970, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1).

- 2.2.1.1.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 2.2.1.1.5, per ciascuno degli inquinanti o combinazione di inquinanti, uno dei tre risultati ottenuti può superare, ma di non più del 10 %, il valore limite prescritto, a condizione che la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al limite prescritto. Qualora i valori limite prescritti fossero superati per più di un inquinante, è indifferente che tale superamento si verifichi nel corso di una stessa prova o di prove diverse.
- 2.2.1.1.5.2. In sede di valutazione dei valori limite di cui alla casella B per il 2006, per i motocicli con una velocità massima ammessa di 110 km/h la velocità massima è limitata a 90 km/h nel ciclo di prova extraurbano (EUDC).
- 2.2.1.1.6. Il numero di prove prescritte al punto 2.2.1.1.5 è ridotto qualora si verifichino le condizioni definite in appresso, dove V_1 indica il risultato della prima prova e V_2 il risultato della seconda prova per ciascuno degli inquinanti.
- 2.2.1.1.6.1. È necessaria una sola prova se il risultato ottenuto per ciascun inquinante è inferiore o uguale a 0,70 L (ossia $V_1 \leq 0,70$ L).
- 2.2.1.1.6.2. Se la prescrizione di cui al punto 2.2.1.1.6.1 non è soddisfatta, sono necessarie soltanto due prove quando sono soddisfatte le seguenti condizioni per ciascuno degli inquinanti:
- $$V_1 \leq 0,85 \text{ L e } V_1 + V_2 \leq 1,70 \text{ L e } V_2 \leq L_*;$$
- d) le tabelle I e II del punto 2.2. sono soppresse;
- e) il punto 2.2.1.2 è sostituito dal seguente:
- «2.2.1.2. **Prova di tipo II** (controllo del monossido di carbonio con motore al minimo) e dati sulle emissioni ai fini del controllo tecnico.
- 2.2.1.2.1. Questa prescrizione si applica a tutti i veicoli con motore ad accensione comandata per i quali si chiede l'omologazione CE in conformità della presente direttiva.
- 2.2.1.2.2. Quando la prova è effettuata in conformità dell'appendice 2 (prova di tipo II) con motore al minimo normale:
- si registra il tenore in volume del monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico,
 - si registra la velocità del motore durante la prova, comprese le eventuali tolleranze.
- 2.2.1.2.3. Quando la prova è eseguita con motore al minimo alto (cioè $\geq 2\,000$ giri/min):
- si registra il tenore in volume del monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico,
 - si registra la velocità del motore durante la prova, incluse le eventuali tolleranze.
- 2.2.1.2.4. La temperatura dell'olio del motore al momento della prova è misurata e registrata.
- 2.2.1.2.5. I dati registrati sono indicati nelle voci pertinenti del documento di cui all'allegato VII della direttiva 92/61/CEE.»
- f) è aggiunto il punto seguente:
- «2.3. È vietato l'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni.
- 2.3.1. Un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore può essere installato a condizione che:
- sia attivato soltanto a fini quali la protezione del motore, l'avviamento a freddo o il preriscaldamento del motore o
 - sia attivato soltanto a fini quali la sicurezza di funzionamento e la sicurezza generale nonché le strategie per far fronte all'efficienza ridotta.
- 2.3.2. L'impiego di un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore che comporti una strategia di controllo del motore diversa o modificata rispetto a quella utilizzata normalmente nei cicli di prova delle emissioni previsti sarà consentito purché, in conformità dei requisiti di cui al punto 2.3.3, si dimostri pienamente che la misura non riduce l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In tutti gli altri casi tali impianti sono considerati impianti di manipolazione.
- 2.3.3. Il fabbricante fornisce la documentazione complessiva che consente l'accesso alla progettazione di base del sistema e i mezzi con cui controlla le variabili dei risultati, in caso di controllo sia diretto che indiretto.
- a) La documentazione complessiva ufficiale, fornita al Servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione, comprende la descrizione completa del sistema. Essa può essere sintetica purché dimostri che siano stati individuati tutti i risultati consentiti da una matrice ottenuta da una gamma di controllo degli input per singola unità.

La documentazione contiene inoltre la motivazione dell'utilizzo di ogni impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore nonché materiale e dati di prova aggiuntivi volti a dimostrare gli effetti sulle emissioni di gas di scarico di ognuno dei suddetti dispositivi installato nel veicolo. Dette informazioni sono allegate alla documentazione richiesta all'allegato V.

- b) Materiale aggiuntivo che mostri i parametri modificati da ciascun impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore e le condizioni limite per il funzionamento di tali dispositivi. Esso deve includere la descrizione dei criteri di controllo del sistema di alimentazione, le strategie di fasatura e i punti di commutazione durante tutte le modalità di funzionamento. Queste informazioni sono strettamente riservate e conservate dal costruttore, ma ne è consentito l'esame al momento dell'omologazione.»;
- g) il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:
- «3.1.1. Un veicolo viene prelevato dalla serie e sottoposto alla prova descritta al punto 2.2.1.1. I valori limite per verificare la conformità della produzione sono quelli indicati nella tabella del punto 2.2.1.1.5»;
- h) il punto 3.1.1 diventa punto 3.1.2 e viene modificato come segue:
- l'indicazione «nelle tabelle I e II» è sostituita da «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5»;
 - l'indicazione «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.2» è sostituita da «nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5»;
- i) il punto 3.1.3 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «3.1.3. Può essere verificata la tenuta del sistema di aspirazione per accertare che la carburazione non sia alterata da un'entrata d'aria accidentale.»;
- j) al punto 5.3.1 dell'appendice 1, l'ultima frase recita quanto segue:
- «Prima di prelevare i gas di scarico si eseguono due cicli di condizionamento completi.»;
- k) il punto 6.1.3 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «6.1.3. Prima di iniziare il primo ciclo di condizionamento, il motociclo od il triciclo viene sottoposto ad un flusso d'aria di velocità variabile. Seguono due cicli completi durante i quali non vengono raccolti i gas di scarico. Il sistema di ventilazione deve comprendere un meccanismo controllato dalla velocità del rullo del banco di modo che, nella fascia compresa tra 10 e 50 km/h, la velocità lineare dell'aria alla bocchetta di mandata sia uguale alla velocità relativa del rullo con un'approssimazione del 10 %. Per velocità del rullo inferiore a 10 km/h, la velocità dell'aria di ventilazione può essere nulla. La sezione d'uscita della bocchetta di mandata deve avere le seguenti caratteristiche:
- i) una superficie di almeno 0,4 m²;
 - ii) un'altezza dal suolo del suo bordo inferiore compresa tra 0,15 e 0,20 m;
 - iii) una distanza dall'estremità anteriore del motociclo o del triciclo compresa tra 0,3 e 0,45 m»;
- l) il punto 6.2.2 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «6.2.2. L'inizio del primo ciclo di prova coincide con l'inizio del prelievo dei campioni e della misurazione delle rotazioni della pompa.»;
- m) il punto 7.2.1 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «7.2.1. Dopo due cicli di preconditionamento (istante iniziale del primo ciclo), le operazioni specificate ai punti da 7.2.2 a 7.2.5 sono eseguite simultaneamente.»;
- n) il punto 7.4 dell'appendice 1 è sostituito dal seguente:
- «7.4. **Analisi**
- 7.4.1. I gas di scarico contenuti nel sacco devono essere analizzati non appena possibile e in ogni caso non oltre 20 minuti dopo la fine del ciclo di prova.
- 7.4.2. Prima di analizzare ciascun campione, l'intervallo dell'analizzatore da utilizzare per ciascun inquinante viene azzerato con il gas di azzeramento adeguato.
- 7.4.3. Gli analizzatori vengono quindi regolati secondo le curve di calibrazione mediante un gas di taratura di concentrazione nominale compresa tra 70 e 100 % dell'intervallo.
- 7.4.4. Lo zero degli analizzatori viene nuovamente verificato. Se la lettura differisce di oltre il 2 % dall'intervallo stabilito al punto 7.4.2, il procedimento viene ripetuto.
- 7.4.5. I campioni vengono quindi analizzati.

- 7.4.6. Dopo l'analisi, i punti zero e di taratura sono nuovamente verificati con i medesimi gas. Se i risultati differiscono di meno del 2 % da quelli indicati al punto 7.4.3, l'analisi è considerata accettabile.
- 7.4.7. In tutti i punti della presente sezione, la portata e la pressione dei vari gas devono essere quelli utilizzati per la taratura degli analizzatori.
- 7.4.8. Il valore adottato per la concentrazione di ciascun inquinante misurato nei gas è quello registrato dopo la stabilizzazione del dispositivo di misura.»
- o) il punto 2.2 dell'appendice 2 è sostituito dal seguente:
- «2.2. La prova di tipo II di cui al punto 2.2.1.2. dell'allegato II dev'essere effettuata immediatamente dopo la prova di tipo I con motore al minimo normale e con motore al minimo alto.»
2. L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (BENZINA)

Il carburante di riferimento da utilizzare è quello descritto all'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE.

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (GASOLIO)

Il carburante di riferimento da utilizzare è quello descritto all'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE.»

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**Articolo 8, paragrafo 5**

La Commissione ribadisce che l'obiettivo perseguito consiste nel garantire il massimo livello di tutela ambientale, come stabilito dall'articolo 95, paragrafo 3, del trattato.

Di conseguenza, nell'ambito della proposta relativa all'inclusione del nuovo ciclo di prova specifico per i motocicli nella seconda fase del 2006, come stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, la Commissione deciderà anche quando tale tipo di test diventerà l'unica procedura applicabile per l'omologazione CE del tipo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE DELLA COMMISSIONE

Inoltre la Commissione prende atto della decisione dei co-legislatori di cui all'articolo 5 secondo la quale si richiede di presentare una proposta di definizione della «vita normale» e di elaborare disposizioni supplementari. In tale occasione la Commissione ricorda che, in forza del suo diritto di iniziativa, conformemente al trattato, la valutazione dei tempi e dei contenuti delle proposte da presentare le compete.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVA 2002/61/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2002

recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il funzionamento del mercato interno dovrebbe consentire di migliorare gradualmente la qualità della vita, la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori. I provvedimenti di cui alla presente direttiva assicurano un livello elevato di tutela della salute e dei consumatori.
- (2) I prodotti tessili e in cuoio contenenti taluni coloranti azoici possono rilasciare alcune arilammine potenzialmente cancerogene.
- (3) Le restrizioni previste o già vigenti in alcuni Stati membri per quanto riguarda l'impiego di prodotti tessili e in cuoio tinti con coloranti azoici incidono sul completamento e sul funzionamento del mercato interno. Occorre dunque ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in questo settore e, di conseguenza, modificare l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁴⁾.
- (4) Il comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA), consultato dalla Commissione, ha confermato che il potenziale cancerogeno dei prodotti tessili e del cuoio tinti con alcuni coloranti azoici desta preoccupazione.
- (5) Per proteggere la salute umana occorre proibire l'uso dei coloranti azoici pericolosi nonché la commercializzazione di alcuni prodotti tinti con tali sostanze.
- (6) Agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate dovrebbe essere applicata una concentrazione massima di 70 ppm per le ammine elencate nel punto 43 dell'appendice della direttiva 76/769/CEE. Questa disposizione dovrebbe

valere per un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2005, se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre. Ciò consentirà il riciclaggio di articoli tessili con vantaggi generali per l'ambiente.

- (7) Per l'applicazione della presente direttiva sono necessari metodi di prova armonizzati. Detti metodi dovrebbero essere elaborati dalla Commissione conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE. È preferibile che i metodi di prova siano elaborati a livello europeo, eventualmente dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN).
- (8) Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche si dovrebbero rivedere i metodi di prova, compresi i metodi di prova per l'analisi del 4-amino azobenzene.
- (9) Le disposizioni relative a taluni coloranti azoici dovrebbero essere rivedute alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, in particolare per quanto riguarda la necessità di includere altre sostanze non contemplate dalla presente direttiva nonché altre ammine aromatiche. Gli eventuali rischi per i bambini dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione.
- (10) La presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sulle prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ ed alle direttive particolari adottate in forza di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾ e la direttiva 98/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

I metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE sono adottati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 2 bis di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 67 e

GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 269.

⁽²⁾ GU C 204 del 18.7.2000, pag. 90.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 (GU C 135 del 7.5.2001, pag. 257), posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU C 119 E del 22.5.2002, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/91/CE della Commissione (GU L 286 del 30.10.2001, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 del 1.6.1999, pag. 66).

⁽⁷⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 settembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dall'11 settembre 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

T. PEDERSEN

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

1) È aggiunto il seguente punto:

«43. Coloranti azoici	1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'articolo 2bis della presente direttiva, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, ad esempio: — abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo, — calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copriesedie, borse portate attorno al collo, — giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio, — filati e tessuti destinati al consumatore finale. 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm. 3. Entro l'11 settembre 2005, la Commissione rivede le disposizioni in materia di coloranti azoici alla luce delle nuove conoscenze scientifiche.»
-----------------------	--

2) All'appendice è aggiunto il seguente punto:

«Punto 43 Coloranti azoici

Elenco delle ammine aromatiche

	Numero CAS	Numero indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloroanilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilenediammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano

	Numero CAS	Numero indice	Numero CE	Sostanza
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fenilenediammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene*

DIRETTIVA 2002/75/CE DELLA COMMISSIONE**del 2 settembre 2002****che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare il primo e secondo trattino dell'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali, compresa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con le rispettive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2001.
- (2) Le modificazioni della convenzione SOLAS e delle altre convenzioni internazionali, come pure le nuove norme di prova, sono entrate in vigore dopo il 1° gennaio 2001 o entreranno in vigore a breve scadenza.
- (3) Gli strumenti sopra citati hanno istituito nuove norme sull'equipaggiamento a bordo delle navi.
- (4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 2 è modificato come segue:

alle lettere c), d) e n), la data «1° gennaio 2001» è sostituita dalla data «1° luglio 2002»;

- 2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 che sia stato costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, in conformità con le procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva, nonché l'equipaggiamento indicato nell'allegato A.1., sezioni 4 e 5, recante il marchio e costruito prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzati e utilizzati a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da uno Stato membro o per conto di uno Stato membro in conformità delle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 204 del 28.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 2 settembre 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

«ALLEGATO A

ALLEGATO A1: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI

Note applicabili a tutto l'allegato A.1

Informazioni generali: In aggiunta alle norme di prova internazionali specificamente menzionate, un certo numero di disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame della conformità dell'allegato B figura nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili

Colonna 5: Dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute

Colonna 5: Al fine di individuare correttamente le norme pertinenti, i verbali di prova e i pertinenti certificati di omologazione devono specificare la norma di prova applicabile

Colonna 5: Laddove siano indicate due serie di norme di prova (separate da una virgola ovvero da un "o"), ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali.

Colonna 6: Quando vi figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

1. Mezzi di salvataggio

Note applicabili a questa sezione 1 "Mezzi di salvataggio":

Colonne 3 e 4: Laddove queste colonne sono divise in due parti per una particolare denominazione, la parte superiore si riferisce dove applicabile ad imbarcazioni costruite secondo la parte inferiore dove applicabile ad imbarcazioni che operano secondo il Codice HSC il 1° luglio 2002 o in data successiva.

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.1/1.1	Salvagenti	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.2	Luci per mezzi di salvataggio a) Mezzi di salvataggio e battelli di emergenza b) Salvagenti c) Cinture di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 e 8.10 (Codice HSC 1994), circ. IMO MSC 885	Ris. IMO MSC.81 (70), fatta eccezione per le prescrizioni relative alle batterie come specificato in EN 394 (1993) che si applica esclusivamente alle luci per cinture di salvataggio
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73), 8.1, 8.3, 8.10 (Codice HSC 2000), circ. IMO MSC 885	
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.4	Cinture di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70), fatta eccezione per le prescrizioni relative alle batterie come specificato in EN 394 (1993) che si applica esclusivamente alle luci per cinture di salvataggio
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC. 97 (73) 8.1, 8.3 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.5	Tute di immersione e tute antiesposizione — isolate o non isolate	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC 97 (73) 8.1, 8.3 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.6	Tute di immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.7	Indumenti di protezione termica	Reg. III/4	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.8	Razzi a paracadute (pirotecnica)	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/6.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/6.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.9	Razzi manuali (pirotecnica)	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.10	Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica)	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.11	Apparecchi lanciaagole (pirotecnica)	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/18 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/18 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.12	Zattere di salvataggio gonfiabili	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.13	Zattere di salvataggio rigide	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.1.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.1.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.14	Zattere di salvataggio autoraddrizzanti	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾ , circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾ , circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.15	Zattere di salvataggio reversibili con copertura	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾ , circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾ , circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.16	Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico)	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/13.4.2, III/26.2.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 e 8.6 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/13.4.2, III/26.2.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 811, ris. IMO MSC.97 (73) 8.1 e 8.6 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.18	Battelli di emergenza rigidi	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.19	Battelli di emergenza pneumatici	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.20	Battelli di emergenza veloci	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (Codice HSC 1994), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1 (Codice HSC 2000), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾	
A.1/1.21	Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/23, III/33 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 e 8.7 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/23, III/33 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 e 8.7 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.22	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio	Figura nell'allegato A.2		
A.1/1.23	Dispositivi di messa a mare per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/33 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.7 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/33 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 e 8.7 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.24	Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 e 8.7 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 e 8.7 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.25	Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza veloci	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.3.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (Codice HSC 1994), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.3.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1 (Codice HSC 2000), circ. IMO MSC 809 ⁽¹⁾	
A.1/1.26	Meccanismo di distacco per a) imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e b) zattere di salvataggio messe a mare da uno o più paranchi	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 e 8.5 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1 e 8.5 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.27	Sistemi di evacuazione in mare	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/15, III/26.2.1, III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/15, III/26.2.1, III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	
A.1/1.28	Sistemazioni di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 810 ⁽²⁾ , ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70), circ. MSC 810
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC 810 ⁽²⁾ , ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5 e 8.10 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/1.29	Scalette per l'imbarco	Figura nell'allegato A.2/1.4		
A.1/1.30	Materiali retroriflettenti	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO A.658 (16) allegato 2
A.1/1.31	Apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Figura nell'allegato A.1/5.17 e A.1/5.18		
A.1/1.32	Radarfaro SAR 9 GHz (SART)	Figura nell'allegato A.1/4.18		
A.1/1.33	Riflettore radar per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO A.384 (X), EN ISO 8729 (1998); Ris. IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997)
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Figura nell'allegato A.1/4.23		
A.1/1.35	Estintori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Figura nell'allegato A.1/3.38		
A.1/1.36	Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.37	Motore di propulsione — motore fuoribordo per battelli di emergenza	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.38	Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)
A.1/1.39	Zattere di salvataggio reversibili aperte	Reg. III/4, reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.36 (63) allegato 10 (Codice HSC 1994)
		Reg. III/4, reg. X/3	Ris. IMO MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.10 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) allegato 11 (Codice HSC 2000)

1	2	3	4	5
A.1/1.40 ex A.1/4.17	Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti	Reg. V/17 (b)	Reg. V/17 (f), ris. IMO A.889 (21), circ. IMO MSC 773	ISO 799 (1986)
		Reg. V/23	Reg. V/23.6, ris. IMO A.889 (21), circ. IMO MSC 773	

(¹) La circolare MSC 809 è applicabile solo se l'equipaggiamento è destinato alle navi Ro/Ro da passeggeri.

(²) La circolare MSC 810 è applicabile solo se l'equipaggiamento è destinato alle navi Ro/Ro da passeggeri.

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

Numero	Denominazione	Norma della convenzione Marpol 73/78 emendata se è richiesta l'omologazione	Norma applicabile della convenzione Marpol 73/78 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.1/2.1	Impianto di filtraggio delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Allegato I, reg. 16 (4) e (5)	Allegato I, reg. 16 (1) e (2)	Ris. IMO MEPC.60 (33)
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	Allegato I, reg. 15 (3) (b)	Allegato I, reg. 15 (3) (b)	Ris. IMO MEPC.5 (XIII)
A.1/2.3	Misuratori del contenuto oleoso	Allegato I, reg. 16 (4) e (5)	Allegato I, reg. 16 (1) e (2)	Ris. IMO MEPC.60 (33)
A.1/2.4	Unità di processo da colle- gare agli impianti esistenti per la separazione delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Voce soppressa		
A.1/2.5	Apparecchiatura di segnala- zione e controllo del conte- nuto oleoso della scarica per petroliere	Allegato I, reg. 15 (3) (a)	Allegato I, reg. 15 (3)	Ris. IMO A.586 (14)
A.1/2.6	Impianto per il trattamento dei liquami	Allegato IV, reg. 8 (1) (b)	Allegato IV, reg. 8 (1) (b)	Ris. IMO MEPC.2 (VI)
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	Allegato VI, reg. 16 (2) (a)	Allegato VI, reg. 16 (2) (a)	Ris. IMO MEPC.76 (40)

3. Protezione antincendio

Note applicabili a questa sezione 3 "Protezione antincendio"

Colonne 3 e 4: Laddove queste colonne sono divise in due parti per una particolare denominazione, la parte superiore si riferisce alle regole applicabili ad imbarcazioni costruite ad imbarcazioni costruite il 1° luglio 2002 o in data successiva (ma egualmente ad imbarcazioni costruite prima del 1° luglio 2002).

Colonna 5: Nella colonna 5 viene elencata più di una norma di prova per molte delle voci. Spetta all'autorità di omologazione controllare che venga loro applicata l'opportunità nazionale della convenzione.

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.1/3.1	Sottofondo di copertura del ponte di coperta	Reg. II-2/34.8, II-2/49.3	Reg. II-2/34.8, II-2/49.3	Ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parti 2 e 6, allegato 2, circ. IMO MSC 1004
		Reg. II-2/4.4.4, II-2/6.3	Reg. II-2/4.4.4, II-2/6.3	
A.1/3.2	Estintori d'incendio portatili	Reg. II-2/6.1, reg. X/3	Reg. II-2/6, ris. IMO A.602 (15), ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.7 e 7.8.4.1.3 (Codice HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)
		Reg. II-2/10.3.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 4.1.2 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.3, ris. IMO A.602 (15), ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 4.1.2., 4.2.1 (Codice FSS)	
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumento protettivo (indumento che protegga dal calore radiante del fuoco)	Reg. II-2/17.1.1.1, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (Codice HSC 1994), circ. IMO MSC 847	EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)
		Reg. II-2/10.10.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.1 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.10.1, ris. IMO MSC. 97 (73) 7.10.3.1.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC. 98 (73) 3.2.1.1.1 (Codice FSS)	

1	2	3	4	5
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	Reg. II-2/17.1.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Codice HSC 1994)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) classe 2, IEC 60903 (1993)
		Reg. II-2/10.10.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.2 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.10.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.2 (Codice FSS)	
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	Reg. II-2/17.1.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Codice HSC 1994), circ. IMO MSC 847	EN 659 (1996)
		Reg. II-2/10.10.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.1 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.10.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.1 (Codice FSS)	
A.1/3.6	Equipaggiamenti da vigile del fuoco: casco rigido	Reg. II-2/17.1.1.3, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.3, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (Codice HSC 1994)	EN 443 (1997)
		Reg. II-2/10.10.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.3 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.10.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.3 (Codice FSS)	
A.1/3.7	Apparecchio autorespiratore ad aria compressa ⁽¹⁾	Reg. II-2/17.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Codice HSC 1994)	EN 137 (1993), EN 136 (1998)
		Reg. II-2/10.10.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1, 3.2.1.2 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2 ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Codice FSS)	

1	2	3	4	5
A.1/3.8	Apparecchio di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo ⁽¹⁾	Reg. II-2/17.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.2.1 ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codice HSC 1994)	EN 138 (1994)
		Nota ⁽²⁾		
A.1/3.9	Componenti degli impianti di estinzione a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli previsti dal Reg. II-2/12 della convenzione SOLAS 74	Reg. II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	Reg. II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2	Ris. IMO A.800 (19)
		Reg. II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/ 10.6.1.2, II-2/10.6.2, ris. IMO MSC.98 (73) 8.1 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, ris. IMO MSC.98 (73) 8.1 (Codice FSS)	
A.1/3.10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine	Figura nell'allegato A2/3.11		
A.1/3.11	Divisioni di classe “A” e “B”, resistenza al fuoco a) divisioni di classe “A” b) divisioni di classe “B”	Reg. II-2/3.3.5, II-2/3.4.4	Reg. II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3, e allegato 2 (Codice FTP). Circ. IMO MSC 916, circ. IMO MSC 1004, circ. IMO MSC 1005
		Reg. II-2/3.2.5, II-2/3.4.4	Reg. II-2/3.2.5, II-2.3.4.4	
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne del carico delle navi petroliere (unicamente valvole ad alta velocità)	Reg. II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Reg. II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Circ. IMO MSC 677, circ. MSC 1009
		Reg. II-2/4.5.3.3, II 2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	Reg. II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3	
A.1/3.13	Materiali non combustibili	Reg. II-2/3.1, reg. X/3	Reg. II-2/3.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.799 (19), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 1, e allegato 2
		Reg. II-2/3.33, reg. X/3	Reg. II-2/3.33, ris. IMO MSC.97 (73) 7.2.3 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/3.14	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B	Reg. II-2/18.2.1	Reg. II-2/18.2.1	Ris. IMO A.753 (18), ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3
		Reg. II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	Reg. II-2/9.3.1, II-2/9.3.2	
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio di olio combustibile a) tubolature e raccordi b) valvole c) tubolature flessibili e relativi dispositivi di montaggio	Reg. II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, reg. X/3	Reg. II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.5.4 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)
		Reg. II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, reg. X/3	Reg. II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6. ris. IMO MSC.97 (73) 7.5.4 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	Reg. II-2/30.2, II-2/31.1.1 e II-2/47	Reg. II-2/30.2, II-2/31.1.1, II-2/47	Ris. IMO A.754 (18) ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3, circ. IMO MSC 916, circ. IMO MSC 1004
		Reg. II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2	Reg. II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2	
A.1/3.17	Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco ⁽³⁾	Reg. II-2/30.4.15, reg. X/3	Reg. II-2/30.4.15, ris. IMO MSC.36 (63) 7.9.3.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 4
		Reg. II-2/9.4.1.1.4.15, reg. X/3	Reg. II-2/9.4.1.1.4.15, ris. IMO MSC.97 (73) 7.9.3.3 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.18	Superfici esposte e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma ⁽⁴⁾ a) impiallacciature decorative b) sistemi di pitturazione c) rivestimenti di pavimenti d) rivestimento delle coibentazioni delle tubolature	Reg. II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II 2/34.2, II 2/34.3, II-2/49.1, II-2/49.2, II-2/50.3.1, II 2/34.7, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 e 7.4.3.6 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.653 (16), ris. IMO MSC.61 (67), allegato I, parti 2 e 5, e allegato 2 ISO 1716 (1973) ⁽⁵⁾ Circ. IMO MSC 916 modificata da Circ. IMO MSC 1008, circ. IMO MSC 1004
		Reg. II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.29, II-2/3.40.4, II-2/3.40.5, II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2 ris. IMO MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 e 7.4.3.6 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/3.19	Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi	Reg. II-2/3.23.3, reg. X/3	Reg. II-2/3.23.3, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 7
		Reg. II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2 ris. IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.20	Tappezzerie dei mobili	Reg.II-2/3.23.6, reg. X/3	Reg. II-2/3.23.6, II-2/34.6, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.652 (16), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 8
		Reg. II-/3.40.6,II-2/9.2.2.3.2, reg. X/3	Reg.II-2/3.40.6,II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3 ris. IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.21	Componenti per letti	Reg. II-2/3.23.7,II-2/26.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.23.7, II-2/26.2 ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.688 (17), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 9
		Reg. II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, reg. X3	Reg. II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2 ris. IMO MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.22	Sbarramenti antincendio	Reg. II-2/16.11.1	Reg. II-2/16, II-2/32, II-2/48	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3
		Reg. II-2/9.7.1.2	Reg. II-2/9.7.1.1	
A.1/3.23	Condotte di materiale non combustibile che attraversano divisioni di classe A	Figura nell'allegato A.1/3.26		
A.1/3.24	Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A	Figura nell'allegato A.1/3.26		

1	2	3	4	5
A.1/3.25	Finestre e portellini	Reg. II-2/33	Reg. II-2/33, circ. MSC 847	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1 parte 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), circ. IMO MSC 1004
		Reg. II-2/9.4.1.3	Reg. II-2/9.4.1.3, circ. MSC 847	
A.1/3.26	Attraversamenti nelle divisioni di classe "A" a) canalizzazioni per cavi elettrici b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni ecc.	Reg. II-2/18.1.1	Reg. II-2/18.1.1	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3
		Reg. II-2/9.3.1	Reg. II-2/9.3.1	
A.1/3.27	Attraversamenti nelle divisioni di classe "B" a) canalizzazioni per cavi elettrici b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni ecc.	Reg. II-2/18.1.2	Reg. II-2/18.1.2	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67) allegato 1, parte 3
		Reg. II-2/9.3.2	Reg. II-2/9.3.2	
A.1/3.28	Sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste spruzzatrici e al sistema automatico di estinzione incendi "a sprinkler" e di segnalazione incendi p.e. interruttori flussometrici e quadri di allarme)	Reg. II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 e II-2/52.2	Reg. II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 e II-2/52.2	EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000) EN 12259-5 (1999), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)
		Reg. II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2 ris. IMO MSC.98 (73) 8.1, 8.2.5.2.3 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, ris. IMO MSC.98 (73) 8.1, 8.2.5.2.3 (Codice FSS)	
A.1/3.29	Manichette da incendio	Reg. II-2/4.7.1, reg. X/3	Reg. II-2/4.7.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codice HSC 1994)	EN 671-2 (2001), EN ISO15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)
		Reg. II-2/10.2.3.1.1, reg. X/3	Reg. II-2/10.2.3.1.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/3.30	Apparecchiatura per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento dei gas	Reg. VI/3.1	Reg. II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, reg. VI/3.1, circ. MSC 774 (Installazioni fisse)	EN 50104 (1999) Ossigeno, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) Gas combustibili
			Reg. II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, ris. IMO MSC.98 (73) 15.2.4.2.4 (Codice FSS)	
A.1/3.31	Componenti di sistemi antincendio fissi a sprinkler per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (Codice HSC 1994), circ. MSC 912	Ris. IMO MSC.44 (65), ris. IMO A.800 (19)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.13.1 (Codice HSC 2000), circ. IMO MSC 912	
A.1/3.32	Materiali per limitare la propagazione del fuoco (eccetto mobili) per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.40 (64), ris. IMO MSC.90 (71)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.2.2 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.33	Materiali per limitare la propagazione del fuoco (mobili) per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.40 (64), ris. IMO MSC.90 (71)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.2.2 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.34	Divisioni resistenti al fuoco per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.2.1 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.35	Porte tagliafuoco su imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.1/3.36	Sbarramenti antincendio su imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.6.4 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.6.4 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.37	Attraversamenti nelle divisioni resistenti al fuoco per imbarcazioni ad alta velocità a) canalizzazioni per cavi elettrici b) attraversamenti di tubature, condotte, giunzioni ecc.	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)
			Ris. IMO MSC.97 (73) 7.4.2.6 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.38 Ex A.1/1.35	Estintori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO A.602 (15) Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (Codice HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)
			Reg. III/34, ris. IMO MSC.97 (73) 8.1.2 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.39	Disposizioni alternative per i componenti dei sistemi di estinzione del fuoco ad halon in sala macchine e in sala pompe — equivalenti ai componenti dei sistemi di estinzione del fuoco ad acqua	Reg. II-2/10.1, II-2/63.1.3	Reg. II-2/10.1 II-2/63.1.3	Circ. IMO MSC 668, circ. IMO MSC 728
		Reg. II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1	Reg. II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, ris. IMO MSC.98 (73) 7.2.2 (Codice FSS)	
A.1/3.40	Sistemi di illuminazione a bassa altezza (solo componenti) (Nuova voce)	Reg. II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Reg. II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Ris. IMO A.752 (18) o ISO 15370 (2001)
		Reg. II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, ris. IMO MSC.98 (73) 11 (Codice FSS)	Reg. II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2 ris. IMO MSC.98 (73) 11 (Codice FSS)	

1	2	3	4	5
A.1/3.41	Apparecchi autorespiratori per sfuggite di emergenza (EEBD) (Nuova voce)	(⁶)		EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1061 (1996)
		Reg. II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3	Reg. II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.2 (Codice FSS), circ. IMO MSC 849	
A.1/3.42	Componenti di impianti a gas inerte (Nuova voce)	Reg. II-2/62.1	Reg. II-2/62, circ. IMO MSC 847	Circ. IMO MSC 1009, 677, 485, 450/Rev.1, 387, 353 e 282, ris. IMO A.567 (14) e rettifica 1
		Reg. II-2/4.5.5	Reg. II-2/4.5.5, ris. IMO MSC.98 (73) 15 (Codice FSS), circ. IMO MSC 847	
A.1/3.43	Componenti dei sistemi antincendio per friggitrici (automatici o manuali) (Nuova voce)	(⁷)		ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)
		Reg. II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, reg. X/3	Reg. II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.6 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.44	Equipaggiamento da vigile del fuoco — cavo di sicurezza (Nuova voce)	Reg. II-2/17.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.3 (Codice HSC 1994)	IMO MSC.98 (73) 3.2.1.3 (Codice FSS) (⁸)
		Reg. II-2/10.1, reg. X/3	Reg. II-2/10.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.3 (Codice FSS)	
A.1/3.45	Componenti di sistemi fissi di spegnimento incendi a gas per sale macchine e sale pompe del carico (Nuova voce)	Reg. II-2/7.1.1, II-2/63, reg. X/3	Reg. II-2/7.1.1, II-2/63, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (Codice HSC 1994)	Circ. IMO MSC 848
		Reg. II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 Reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 5.2.5 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1 ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 5.2.5 (Codice FSS)	
A.1/3.46	Componenti di sistemi fissi di spegnimento incendi a gas per sale macchine (sistemi aerosol) (Nuova voce)	Reg. II-2/7.1.1, reg. X/3	Reg. II-2/7.1.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (Codice HSC 1994)	Circ. IMO MSC 1007
		Reg. II-2/10.4.1.1.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 5.2.5 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.4.1.1.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 5.2.5 (Codice FSS)	

1	2	3	4	5
A.1/3.47	Concentrato per sistemi fissi di spegnimento incendi a schiuma ad alta espansione per sale macchine e sale pompe del carico ⁽⁹⁾ (Nuova voce)	Reg. II-2/9	Reg. II-2/9	Circ. IMO MSC 670
		Reg. II-2/10.4.1.1.2	Reg. II-2/10.4.1.1.2, ris. IMO MSC.98 (73) 6.2.2 (Codice FSS)	
A.1/3.48	Componenti di sistemi ad acqua fissi di spegnimento incendi localizzati da utilizzarsi in sale macchine di categoria A (Nuova voce)	⁽¹⁰⁾		Circ. IMO MSC 913
		Reg. II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, reg. X/3	Reg. II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.3.2.1 (Codice HSC 2000)	
A.1/3.49	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione per locali di categoria speciale, locali da carico Ro/Ro, locali Ro/Ro e locali per veicoli (Nuova voce)	Reg. II-2/37.1.3, II-2/54.2.9 Reg. X/3	Reg. II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, ris. IMO MSC.36 (63) 7.8.2 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO A.123 (V) (Efficienza), circ. IMO MSC 914
		Reg. II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 7 (Codice FSS)	Reg. II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, ris. IMO MSC.97 (73) 7.8.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO 98 (73) 7 (Codice FSS)	
A.1/3.50	Indumenti di protezione resistenti all'attacco dei prodotti chimici (Nuova voce)	Reg. II-2/54.2.6.1	Reg. II-2/54.2.6.1	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)
		Reg. II-2/19.3.6.1	Reg. II-2/19.3.6.1	

⁽¹⁾ In caso di incidenti dovuti a merci pericolose si richiede l'uso di maschere a pressione positiva.

⁽²⁾ Non figura nelle nuove regole del capitolo II-2 [Ris. IMO MSC.99 (73)] o nel Codice FSS [Ris. IMO MSC.98 (73)].

⁽³⁾ Quando si parla di "componenti di sistemi" nella colonna 2 ciò può indicare che un singolo componente, un insieme di componenti o l'intero sistema debba essere sottoposto a prove speciali.

⁽⁴⁾ Le superfici cui si fa riferimento nelle regole II-2/34.3, 34.7, 49.1 e 49.2 alle colonne 3 e 4 sono quelle di paratie, ponti, rivestimenti di pavimenti e di pareti, soffitti. I requisiti di resistenza al fuoco sono quelli definiti nella regola II-2/34.3.1.2.

⁽⁵⁾ Dove viene indicato che il materiale di superficie deve avere un certo valore calorifico, esso deve essere misurato ai sensi della norma ISO 1716.

⁽⁶⁾ Le navi costruite anteriormente al 1° luglio 2002 devono mettersi in linea con le regole II-2/1.2.2 e II-2/13.4.3 [Ris. IMO MSC.99 (73)] al più tardi alla data della prima visita su

⁽⁷⁾ Le navi costruite anteriormente al 1° luglio 2002 devono mettersi in linea con le regole II-2/1.2.2.3 e II-2/10.6.4 [Ris. IMO MSC.99 (73)] esclusivamente per le apparecchiature di

⁽⁸⁾ Questa norma si applica solo a navi costruite il 1° luglio 2002 o in data successiva.

⁽⁹⁾ Il sistema fisso di spegnimento incendi a schiuma ad alta espansione per sale macchine e sale pompe del carico deve essere collaudato con il concentrato approvato a soddisfazio

⁽¹⁰⁾ Le navi passeggeri di 2000 tonnellate di stazza lorda ed oltre, escluse le unità ad alta velocità, costruite anteriormente al 1° luglio 2002, devono mettersi in linea con le regole II-2/1.2.2.3 e II-2/10.6.4 al più tardi il 1° ottobre 2005.

4. Apparecchiature di navigazione

Note applicabili a questa sezione 4 "Navigazione"

Colonne 3 e 4: Laddove queste colonne sono divise in due parti per una particolare denominazione, la parte superiore si riferisce alle regole applicabili ad imbarcazioni costruite ad imbarcazioni costruite il 1° luglio 2002 o in data successiva (ma egualmente ad imbarcazioni costruite prima del 1° luglio 2002).

Colonna 4: Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5: Laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.1/4.1	Bussola magnetica	Reg. V/12. (r)	Reg. V/12 (b), ris. IMO A.382 (X), ris. IMO A.694 (17)	EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.1.1, ris. IMO A.382 (X), ris. IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)
A.1/4.2	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (in precedenza bussola elettromagnetica)	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (b), ris. IMO MSC.36 (63) 13.2.5, (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.86 (70) allegato 2, ris. IMO A.694 (17)	EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.5, ris. IMO 97 (73) 13.2.5, (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.86 (70) allegato 2, ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.3	Bussola giroscopica	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (d), ris. IMO A.424 (XI), ris. IMO A.694 (17)	EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.5.1, ris. IMO A.424 (XI), ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.4	Impianto radar	Figura nell'allegato A.1/4.34, A.1/4.35 e A.1/4.36		

1	2	3	4	5
A.1/4.5	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA)	Figura nell'allegato A.1/4.34		
A.1/4.6	Ecometro	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (k), ris. IMO MSC.36 (63) 13.4 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.224 (VII) modificata da ris. IMO MSC74 (69) allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996) IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.1, ris. IMO 97 (73) 13.4.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.224 (VII) modificata da ris. IMO MSC74 (69) allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.7	Apparecchiature di misurazione della velocità e della distanza (SDME)	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (l), ris. IMO A.824 (19), modificata da ris. IMO MSC.96 (72) ris. IMO MSC.36 (63) 13.3 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.4, ris. IMO A.824 (19), modificata da ris. IMO MSC.96 (72) ris. IMO 97 (73) 13.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e di passo	Voce divisa in tre parti. Figura nell'allegato A.1/4.20 — 21 — 22		
A.1/4.9	Indicatore della velocità di accostata	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (n), ris. IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (1994 Codice HSC 1994), ris. IMO A.526 (13), ris. IMO A. 694 (17)	Ris. IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; Ris. IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.9.1, ris. IMO 97 (73) 13.7.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.526 (13), ris. IMO A. 694 (17)	

1	2	3	4	5
A.1/4.10	Radiogoniometro	Voce soppressa		
A.1/4.11	Apparecchiatura Loran-C	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17), ris. IMO A.818 (19)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO 97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.818 (19). Ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.12	Apparecchiatura Chayka	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.818 (19), ris. IMO A.694 (17)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO 97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.818 (19), ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.13	Apparecchiatura di radionavigazione Decca	Voce soppressa		
A.1/4.14	Apparecchiatura GPS	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.819 (19), ris. IMO A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO 97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.819 (19), ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.15	Apparecchiatura GLONASS	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.53 (66), ris. IMO A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO 97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.53 (66), ris. IMO A.694 (17)	

1	2	3	4	5
A.1/4.16	Sistema di controllo della rotta (HCS) (in precedenza pilota automatico)	Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.8.2, ris. IMO A.342 (IX), modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 3, ris. IMO A.694 (17)	EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.1/4.17	Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti	Figura nell'allegato A.1/1.40		
A.1/4.18	Radarfaro SAR 9 GHz (SART)	Reg. III/4, reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. III/6.2.2, reg. IV/7.1.3, ris. IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.530 (13), ris. IMO A.802 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)
		Reg. III/4, reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. III/6.2.2, reg. IV/7.1.3, ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.530 (13), ris. IMO A.802 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	
A.1/4.19	Impianto radar per imbarcazioni ad alta velocità	Figura nell'allegato A.1/4.37		
A.1/4.20	Indicatori dell'angolo del timone	Reg. V/12 (r), reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. V/12 (m), ris. IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (Codice HSC 1994) ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
		Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO 97 (73) 13.7.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.21	Indicatore dei giri dell'elica	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (m), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.22	Indicatore di passo	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (m), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO A.694 (17)	

1	2	3	4	5
A.1/4.23	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, Reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Reg. III/34, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990) ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)
		Reg. III/4, Reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 8.1.6 e 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. III/34, ris. IMO 97 (73) 8.1.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3	
A.1/4.24	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA) per imbarcazioni ad alta velocità	Figura nell'allegato A.1/4.37		
A.1/4.25	Sistema di puntamento automatico (ATA)	Figura nell'allegato A.1/4.35		
A.1/4.26	Sistema di puntamento automatico (ATA) per imbarcazioni ad alta velocità	Figura nell'allegato A.1/4.38		
A.1/4.27	Dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	Figura nell'allegato A.1/4.36		
A.1/4.28	Sistema a ponte integrato (Nuova voce)	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.6, ris. IMO MSC.97 (73) 15.4.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.64 (67) allegato 1, ris. IMO A.694 (17)	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.1/4.29	Registratore dei dati di viaggio (VDR) (Nuova voce)	Reg. V/18.1, V/20.2 Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/20, ris. IMO A.861 (20), ris. IMO MSC.97 (73) 13.16 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

1	2	3	4	5
A.1/4.30	Sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS) con backup, e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS) (Nuova voce)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.4, reg. V/19.2.1.5, ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (Codice HSC 2000) ris. IMO A.817 (19) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 5 e da ris. IMO MSC.86 (70) allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.1/4.31	Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità (Nuova voce)	Reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1; (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.2.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.821 (19), ris. IMO A.694 (17)	ISO 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (2001) IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.821 (19), ris. IMO A.694 (17)	
A.1/4.32	Apparecchiatura per il sistema universale di identificazione automatica (AIS) (Nuova voce)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.4, ris. IMO MSC.74 (69) allegato 3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.15 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17), ITU R. M. 1371-1 (10/00) ⁽¹⁾	EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.1/4.33	Sistema di controllo della rotta (Nuova voce)	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.8.2, ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (Codice HSC 2000) ris. IMO MSC.74 (69) allegato 2, ris. IMO A.694 (17)	IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.1/4.34	Apparecchiatura radar con ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA)	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (g), reg. V/12 (h), reg. V/12 (j), ris. IMO A.278 (VIII) ris. IMO A.477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.823 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

1	2	3	4	5
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.3.2, reg. V/19.2.7.1, reg. V/19.2.8.1, ris. IMO A.278 (VIII) ris. IMO A. 477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.823 (19), Ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	
A.1/4.35	Apparecchiatura radar con sistema di puntamento automatico (ATA)	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (g), reg. V/12 (h), reg. V/12 (i), ris. IMO A.278 (VIII) ris. IMO A. 477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.3.2, reg. V/19.2.7.1, reg. V/19.2.5.5, ris. IMO A.278 (VIII) ris. IMO A. 477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	
A.1/4.36	Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA)	Reg. V/12 (r)	Reg. V/12 (g), reg. V/12 (h), reg. V/12 (i), ris. IMO A.278 (VIII) ris. IMO A. 477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162
		Reg. V/18.1	Reg. V/19.2.3.2, reg. V/19.2.3.3, reg. V/19.2.7.1, ris. IMO A.278 (VIII) ris. IMO A. 477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17) ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	

1	2	3	4	5
A.1/4.37	Apparecchiatura radar con ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA) per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.5 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.820 (19), ris. IMO A.823 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)
		Reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.5 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.823 (19), ris. IMO A.820 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	
A.1/4.38	Apparecchiatura radar con sistema di puntamento automatico (ATA) per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 13.13.1 (Codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.5 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.820 (19), ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997); IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)
		Reg. X/3, ris. IMO 97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.5 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.820 (19), ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)	
A.1/4.39	Riflettore radar (Nuova voce)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.7, ris. IMO MSC.97 (73) 13.13	Ris. IMO A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998); Ris. IMO A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)

(¹) ITUR.M.1371-1 allegato 3 si applica solo ai sensi dei requisiti della Ris. IMO MSC.74 (69).

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note applicabili a questa sezione 5, Radiocomunicazione

Colonna 4: Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5: In caso di prescrizioni contraddittorie tra la circolare IMO MSC 862, citata per diverse voci, e le norme di prova dei prodotti, andrà applicata la prima.

Colonna 5: Laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.1/5.1	Impianto radio VHF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelegrafia	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.1.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.385 (X), ris. IMO A.524 (13), ris. IMO A.803 (19) modificata da ris. IMO MSC.68 (68) allegato 1, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), circ. IMO MSC 862	ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), circ. IMO MSC 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), circ. IMO MSC 862, IEC 61162
A.1/5.2	Ricevitore DSC VHF	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice 2000)	Reg. IV/7.1.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.803 (19), ris. IMO MSC.68 (68) allegato 1, ris. IMO A.694 (17), ITU R M 489-2 (10/95), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)	EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)
A.1/5.3	Ricevitore NAVTEX	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.1.4, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.525 (13), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M 625-3 (10/95)	EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)

1	2	3	4	5
A.1/5.4	Ricevitore EGC	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.1.5, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.664 (16), ris. IMO A.694 (17)	ETS 300 460 Ed.1 (1997-11) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)
A.1/5.5	Impianto HF per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 3.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.1.5, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.699 (17), ris. IMO A.700 (17), ris. IMO A.806 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162; ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) +A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.1/5.6	406 MHz (COSPAS-SARSAT)	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.1.6, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.662 (16), ris. IMO A.696 (17), ris. IMO A.810 (19) modificata da ris. IMO MSC.56 (66) e ris. IMO MSC.120 (74), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), circ. IMO MSC 862	ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), circ. MSC 862 ⁽¹⁾ ; IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), circ. MSC 862
A.1/5.7	Radiofaro EPIRB a banda larga (INMARSAT)	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.1.6, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.662 (16), ris. IMO A.812 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), circ. IMO MSC 862	ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), circ. MSC 862 ⁽¹⁾ ; IEC 61097-5 (1997), circ. MSC 862

1	2	3	4	5
A.1/5.8	Ricevitore da 2 182 kHz	Voce soppressa		
A.1/5.9	Generatore di segnale di allarme bitonale	Voce soppressa		
A.1/5.10	Impianto radio MF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelegrafia ⁽²⁾	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/9.1.1, IV/10.1.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.804 (19) modificata da ris. IMO MSC.68 (68) allegato 2, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M 493-10 (05/00), ITU-R M 541-8 (10/97)	EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), circ. MSC 862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), circ. MSC 862, IEC 61162
A.1/5.11	Ricevitore DSC MF	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/9.1.2, reg. IV/10.1.3, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.804 (19) modificata da ris. IMO MSC.68 (68) allegato 2, ris. IMO A.694 (17), ITU R M 493-10 (05/00), ITU R M.541-8 (10/97), ITU R.M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997) IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/10.1.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.808 (19), ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC 862	IEC 61097-10 (1999), circ. MSC 862. IEC 60945 (1996)

1	2	3	4	5
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/10.1.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.664 (16) ⁽³⁾ , ris. IMO A.807 (19) modificata da ris. IMO MSC.68 (68) allegato 4, ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC 862	ETS 300 460 ed.1 (1996-05) +A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, circ. MSC 862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, circ. MSC 862
A.1/5.14	Impianto radio a MF/HF in grado di trasmettere e di ricevere in DCS, NBDP e radiotelefonica ⁽⁴⁾	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/ 10.2.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.806 (19) modificata da ris. IMO MSC.68 (68) allegato 3, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R.M.625-3 (10/95), ITU-R.M.1173 (10/95), circ. IMO MSC 862	ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) +A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, circ. MSC 862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, circ. MSC 862
A.1/5.15	Ricevitore MF/HF DSC	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/10.2.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.806 (19) modificata da ris. IMO MSC.68 (68) allegato 3, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R.M 541-8 (10/97)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

1	2	3	4	5
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente aeronautico nella banda VHF	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/7.5, ris. IMO 97 (73) 14.7.2 (Codice HSC 2000) ris. IMO MSC.80 (70) allegato 1 e 2; ris. IMO A.694 (17), convenzione ICAO, allegato 10, regolamenti radio	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)
A.1/5.17	Apparecchi (portatili) radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1.6 e 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. III/6.2.1, ris. IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO 97 (73) 8.2.1.1 (Codice HSC 2000) ris. IMO A.809 (19) allegato 1, ris. IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)	ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)
A.1/5.18	Apparecchi (fissi) radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.13.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1.6 e 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. III/6.2.1, ris. IMO MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO 97 (73) 8.2.1.1 (Codice HSC 2000) ris. IMO A.809 (19) allegato 2, ris. IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95)	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1996)

⁽¹⁾ La circolare IMO MSC 862 è applicabile solo al dispositivo facoltativo di azionamento a distanza ma non all'EPJRB stesso.

⁽²⁾ In linea con le risoluzioni IMO e ITU, le prescrizioni relative al generatore di segnale di allarme bitonale e alle trasmissioni H3E non sono più valide nelle norme di prova.

⁽³⁾ Applicabile solo se l'apparecchiatura Inmarsat-C SES include le funzioni EGC.

⁽⁴⁾ In linea con le risoluzioni IMO e ITU, le prescrizioni relative al generatore di segnale di allarme bitonale e alle trasmissioni A3H non sono più valide nelle norme di prova.

ALLEGATO A.2: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI

Note applicabili a tutto l'allegato A.2

Colonna 5: Qualora per una voce si richieda una serie di norme di prova, ciò significa che la serie non è definitiva o che essa comprende norme non ancora adottate.

1. Mezzi di salvataggio

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/1.1	Riflettore radar per zattere di salvataggio	Reg. III/4, III/34, reg. X/3	Ris. IMO MSC 48 (66)	
A.2/1.2	Materiali per tute di immersione	Reg. III/4, III/34	Ris. IMO MSC 48 (66)	
A.2/1.3 ex A.1/1.22	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio	Reg. III/34	Ris. IMO MSC 48 (66)	
A.2/1.3 (nuova voce)	Impianto di informazione pubblica e impianto di allarme generale di emergenza	Reg. III/6. (5)	Codice LSA 7.2, ris. IMO A.830 (18), circ. MSC 808, ris. IMO MSC.97 (73) 4.2.2 (Codice HSC 2000)	
A.2/1.4 ex A.1/1.29	Scalette per l'imbarco	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (Codice HSC 1994)	ISO 799-1980
		Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.97 (73) 8.1 (Codice HSC 2000)	

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

Numero	Denominazione	Regola della convenzione MARPOL 73/78 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione MARPOL 73/78 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/2.1 (nuova voce)	Sistemi di monitoraggio e registrazione del NO _x a bordo	Allegato VI ris. 2 Capitolo 1 Reg. 1.3.9, ris. 2 Capitolo 2 Reg. 2.1.2.5 e ris. 2 Capitolo 6.1	Allegato VI ris. 2 Capitolo 1 Reg. 1.3.9, ris. 2 Capitolo 2 Reg. 2.1.2.5 e ris. 2 Capitolo 6.1	Da stabilirsi da parte dell'IMO
A.2/2.2 (nuova voce)	Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	Allegato VI Reg. 13.3 (b) (i) e Reg. 14.4 (b)	Allegato VI Reg. 13.3 (b) (i) e Reg. 14.4 (b)	Da stabilirsi da parte dell'IMO
A.2/2.3 (nuova voce)	Metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO _x a bordo	Allegato VI Reg. 13.3 (b) (ii)	Allegato VI Reg. 13.3 (b) (iii)	Da stabilirsi da parte dell'IMO
A.2/2.4 (nuova voce)	Altri metodi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO _x	Allegato VI Reg. 14.4 (c)	Allegato VI Reg. 14.4 (c)	Da stabilirsi da parte dell'IMO

3. Protezione antincendio

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/3.1	Estintori non portatili e trasportabili	Reg. II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, reg. X/3	Reg. II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Codice HSC 1994)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)
		Reg. II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 4.1.2 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 4.1.2 (Codice FSS)	

1	2	3	4	5
A.2/3.2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione per spazi di categoria speciale	Figura nell'allegato A.1/3.49		
A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Reg. II-1/44.2, reg. X/3	Reg. II-1/44.2, ris. IMO MSC.36 (63) 12.4 (Codice HSC 1994)	
			Reg. II-1/44.2, ris. IMO MSC.97 (73) 12.4 (Codice HSC 2000)	
A.2/3.4	Boccalini a doppio uso (getto normale/getto a pioggia)	Reg. II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, reg. X/3	Reg. II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5 ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Codice HSC 1994)	
		Reg. II-2/10.2.3.3.4, reg. X/3	Reg. II-2/10.2.3.3.4, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.5.6 (Codice HSC 2000)	
A.2/3.5	Componenti di impianti fissi di segnalazione e localizzazione di incendio per sale comandi, spazi di servizio, alloggi, locali macchine e locali macchine non presidiati	Reg. II-2/13, II-2/14.1, reg. X/3	Reg. II-2/13, II-2/14.1 ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999)
		Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 Reg. X/3 ris. IMO MSC.98 (73) 9 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1 ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Codice HSC 2000) ris. IMO MSC.98 (73) 9 (Codice FSS)	
A.2/3.6	Rivelatori di fumo	Reg. II-2/13.3.2, reg. X/3	Reg. II-2/13.3.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	EN 54-7 (2000), pr EN 54-12, pr EN 54-15
		Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4 reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.3.1.2 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.3.1.2 (Codice FSS)	
A.2/3.7	Rivelatori di calori	Reg. II-2/13.3, reg. X/3	Reg. II-2/13.3.3, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15
		Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4 Reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.3.1.3 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.2.2, II-2/7.4, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Codice HSC 2000), Ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.3.1.3 (Codice FSS)	

1	2	3	4	5
A.2/3.8	Lampada elettrica di sicurezza	Reg. II-2/17.1.1.4, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.4, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Codice HSC 1994)	Pubblicazione IEC 79
		Reg. II-2/10.10, reg. X.3, ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.4 (Codice FSS)	Reg. II-2/10, ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3.2.1.1.4 (Codice FSS)	
A.2/3.9	Indumenti protettivi resistenti all'attacco dei prodotti chimici	Figura nell'allegato A.1/3.50		
A.2/3.10	Sistemi di illuminazione a bassa altezza	Figura nell'allegato A.1/3.40		
A.2/3.11 ex A.1/3.10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine	Reg. II-2/10.1, reg. X/3	Reg. II-2/10.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (Codice HSC 1994)	
		Reg. II-2/10.4, ris. IMO MSC.98 (73) 7 (Codice FSS). N.B. Voce non ripresa nel Codice HSC 2000	Reg. II-2/10.4, ris. IMO MSC.98 (73) 7 (Codice FSS)	
A.2/3.12	Sistemi fissi di spegnimento a gas per sale macchine e sale pompe dei cargo	Figura nell'allegato A.1/3.45		
A.2/3.13	Respiratore isolante ad adduzione d'aria compressa	Reg. II-2/17.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codice HSC 1994)	EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)
		Reg. II-2/10.10.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 3 (Codice FSS)	Reg. II-2/10.10.1, ris. IMO MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 3 (Codice FSS)	
A.2/3.14	Manichette da incendio (tipo a mulinello)	Reg. II-2/4.7.1, reg. X/3	Reg. II-2/4.7.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codice HSC 1994)	EN 671-1 (1994) + AC (1995)
		Reg. II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, reg. X/3	Reg. II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Codice HSC 2000)	

1	2	3	4	5
A.2/3.15	Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Reg. II-2/13-1	Reg. II-2/13-1	
		Reg. II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, ris. IMO MSC.98 (73) 10 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, ris. IMO MSC.98 (73) 10 (Codice FSS)	
A.2/3.16	Rivelatori di fiamma	Reg. II-2/132, reg. X/3	Reg. II-2/13, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	Pr EN 54-10
		Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.3.1.1 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1..5 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.3.1.1 (Codice FSS)	
A.2/3.17	Punti di segnalazione manuali	Reg. II-2/13, reg. X/3	Reg. II-2/13, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	Pr EN 54-11
		Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.1.1 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.1.1 (Codice FSS)	
A.2/3.18	Dispositivi di allarme	Reg. II-2/13, reg. X/3	Reg. II-2/13, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994)	Pr EN 54-3 (2001)
		Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.5 (Codice FSS)	Reg. II-2/7.1, II-2/7.2.2, ris. IMO MSC.97 (73) 7.7.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 9.2.5 (Codice FSS)	
A.2/3.19	Componenti di sistemi di spegnimento incendi ad acqua fissi da utilizzarsi in sale macchine di categoria A	Figura nell'allegato A.1/3.48		
A.2/3.20	Tappezzerie dei mobili	Figura nell'allegato A.1/3.20		

1	2	3	4	5
A.2/3.21 (nuova voce)	Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili	Reg. II-2/18.7	Reg. II-2/18.7	Circ. IMO MSC 847
		Reg. II-2/10.6.3	Reg. II-2/10.6.3	
A.2/3.22 (nuova voce)	Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	Reg. II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3	Reg. II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3	
		Reg. II-2/9.7.5.c	Reg. II-2/9.7.5	
A.2/3.23 (nuova voce)	Componenti degli impianti antincendio per ponti di atterraggio di elicotteri	Reg. II-2/18.8.2.3	Reg. II-2/18.8.2.3	Ris. IMO A.855 (20)
		Reg. II-2/18.1.2	Reg. II-2/18.1.2	
A.2/3.24 (nuova voce)	Apparecchi schiumogeni portatili	Reg. II-2/6.4, reg. X/3	Reg. II-2/6.4, ris. IMO MSC. 36(63) 7.8.4.1.2 (Codice HSC 1994)	
		Reg. X/3	Ris. IMO MSC. 97(73) 7.8.4.1.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.98 (73) 4.1.2 (Codice FSS)	
A.2/3.25 (nuova voce)	Divisioni di classe C	Reg. II-2/3.5	Reg. II-2/3.5	Ris. IMO A.799(19), ris. IMO A.653 (16), ris. IMO MSC.61(67) allegato 1 parti 1, 2 e 5 e allegato 2, ISO 1716 (1973)
		Reg. II-2/3.10	Reg. II-2/3.5	
A.2/3.26 (nuova voce)	Impianti a gas per usi domestici (componenti)	Reg. II-2/51	Reg. II-2/51	
		Reg. II-2/4.3	Reg. II-2/4.3	
A.2/3.27 (nuova voce)	Componenti di impianti fissi antincendio a gas CO ₂	Reg. II-2/5.2, reg. X/3	Reg. II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1 ris. IMO MSC.36(63) 7.7.6.2, 7.15 (Codice HSC 1994)	Pr EN.12094, parti 1-20

1	2	3	4	5
		Reg. II-2/10.4.1.1.1, reg. X/3	Reg. II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-210.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1.II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1 ris. IMO 97 (73) 7.7.3.3, 7.15,7.17.3.8.1 (Codice HSC 2000) ris. IMO MSC.98 (73) 5.2.2 (Codice FSS)	
A.2/3.28 (nuova voce)	Componenti di impianti antincendio a schiuma a media espansione — Sistemi fissi antincendio a schiuma installati sul ponte di navi cisterna	Reg. II-2/61.4	Reg. II-2/61.4	Circ. IMO MSC 798
		Reg. II-2/10.8.1	Reg. II-2/10.8.1, ris. IMO MSC.98 (73) 14 (Codice FSS)	
A.2/3.29 (nuova voce)	Componenti di impianti fissi antincendio a schiuma a bassa espansione per la protezione di locali macchine e ponti delle navi cisterna	Reg. II-2/8, II-2/61.4	Reg. II-2/8, II-2/61.4	Circ. IMO MSC 582 e rettifica 1
		Reg. II-2/10.8.1	Reg. II-2/10.8.1, ris. IMO MSC.98 (73) 6.2.3. 14 (Codice FSS)	
A.2/3.30 (nuova voce)	Schiuma ad espansione per impianti fissi antincendio per navi chimichiere	Ris. IMO MSC.4 (48) 11.11.3 (Codice IBC)	Ris. IMO MSC.4 (48) 11.11.3 (Codice IBC)	Circ. IMO MSC 799, 582, 553

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.2, sezione 4, "Apparecchiature di navigazione".

Colonne 3 e 4: Il riferimento al capitolo V di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC 73 entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Colonna 4: Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/4.1	Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità	Figura nell'allegato A.1/4.31		

1	2	3	4	5
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta per imbarcazioni ad alta velocità (in precedenza pilota automatico)	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.822 (19), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.3	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (metodo GNSS) (in precedenza bussola elettromagnetica)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.1, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.382 (X), ris. IMO MSC.116 (73), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.4	Lampada per segnalazioni diurne	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.2.2, ris. IMO MSC.95 (72), ris. IMO MSC.97 (73) 13.9 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694(17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
A.2/4.5	Proiettore per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.9 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694(17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.10 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.94 (72), ris. IMO A.694 (17)	Futura EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.7	Sistemi di controllo della rotta	Figura nell'allegato A.1/4.33		
A.2/4.8	Sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS)	Figura nell'allegato A.1/4.30		
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS)	Figura nell'allegato A.1/4.30		
A.2/4.10	Sistema di visualizzazione di carte raster (Raster Chart Display System — RCDS)	Figura nell'allegato A.1/4.30		

1	2	3	4	5
A.2/4.11	Apparecchiatura combinata GPS/GLONASS	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO MSC.97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.74 (69) allegato 1, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.12	Apparecchiatura DGPS, DGLONASS	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO MSC.97 (73) 13.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.64 (67) allegato 2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (Codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.13	Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità	Figura nell'allegato A.1/4.31		
A.2/4.14	Registratore dei dati di viaggio (VDR)	Figura nell'allegato A.1/4.29		
A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.6, ris. IMO MSC.86 (70) allegato 3, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.16	Sistema a ponte integrato	Figura nell'allegato A.1/4.28		
A.2/4.17	Dispositivo per evidenziare il bersaglio radar	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	ITU-R M 1176-(10/95), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
A.2/4.18	Sistema di ricezione del suono	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.8, ris. IMO MSC.97 (73) 13.14 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.86 (70) allegato 1, ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.19	Bussola magnetica per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.382 (X), ris. IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997) ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

1	2	3	4	5
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (Codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.21	Materiale cartografico per radar di bordo	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.2, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.817 (19) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 5, ris. IMO A.477 (XII) modificata da ris. IMO MSC.64 (67) allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.22	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.5, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.116 (73), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.23	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.5, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO MSC.86 (70) allegato 2, ris. IMO MSC.116 (73), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162
A.2/4.24	Indicatore di spinta	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO MSC.97 (73) 13.7.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO MSC.36 (63) 13.11.2 (Codice HSC 1994), ris. IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.2, sezione 5, "Radiocomunicazione"

Colonna 4: Le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Numero	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/5.1	Radiofaro VHF EPIRB	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/8.3 ris. IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.662 (16), ris. IMO A.805 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU R M.489-2 (10/95), ITU-R M 693 (06/90)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)
A.2/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/13.2, ris. IMO MSC.97 (73) 14.13 (Codice HSC 2000), circ. Com-sar 16, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61097-14, EN 60945 (1997); Futura IEC 61097-14 IEC 60945 (1996)
A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/10.1.1, ris. IMO MSC.97 (73) 14.10.1 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.808 (19), ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC 862	Futura IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), circ. IMO MSC 862
A.2/5.4	Pannello di emergenza	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/6.4, ris. IMO MSC.97 (73) 14.6.4 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC 862	EN 60945 (1997) IEC 60945 (1996)
A.2/5.5	Pannello di emergenza o di allarme	Reg. IV/14, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (Codice HSC 2000)	Reg. IV/6.6, ris. IMO MSC.97 (73) 14.6.6 (Codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC 862	EN 60945 (1997) IEC 60945 (1996)

6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione Colreg 72

Numero	Denominazione	Regola della convenzione Colreg 72 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione Colreg 72 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/6.1	Luci di navigazione	Allegato I/14	Allegato I/14, ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), Colreg 72 allegato I (Efficienza); IEC 60945 (1996), Colreg 72 allegato I (Efficienza)
A.2/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora	Allegato III/3	Allegato III/3 ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), Fischietti — Colreg 72 allegato III/1 (Efficienza), Campane o gong — Colreg 72 allegato III/2 (Efficienza) IEC 60945 (1996), Fischietti — Colreg 72 allegato III/1 (Efficienza), Campane o gong — Colreg 72 allegato III/2 (Efficienza)

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

Numero	Denominazione	Regola della convenzione Solas 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova
1	2	3	4	5
A.2/7.1	Strumenti di carico	Reg. XII/11, ris. 5 della conferenza SOLAS 1997	Reg. XII/11, ris. 5 della conferenza SOLAS 1997	Raccomandazione IACS n. 48 sugli strumenti di carico (conf. SOLAS 4/7).»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione, del 17 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 160 del 18 giugno 2002)

A pagina 17, prima frase, seconda riga:

anziché «1º agosto»,

si legga «1º giugno».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651729/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 2 1 1 1 8 *

€ 4,80